



# **Techupdate!**

## Accounting and Regulatory news

Bollettino n°1 | Anno 2017

# In questo numero

Leggi e decreti	2
OIC	14
IAS/IFRS	15
Consob	19
Banca d'Italia	24
IVASS	34

Newsletter di aggiornamento su materie contabili e di normativa, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), normativa in tema di "Accounting e regulatory", comunicazioni Consob, Banca d'Italia e IVASS.

È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

# Leggi e decreti

Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 la Legge 11 dicembre 2016 n. 232.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni: i) la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; ii) la seconda sezione ricalca quelle del disegno di legge di bilancio.

Le principali novità riguardanti le imprese vengono di seguito sintetizzate.

1. Super-ammortamenti e iper-ammortamenti – L'art. 1 ai commi 8-13 ha disposto che la disciplina dei *super-ammortamenti* di cui all'art. 1 co. 91 della L. 208/2015 si applichi anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017. Tale disciplina prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 26 maggio 2016 ha precisato che al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato – occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del TUIR. Pertanto, rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.  
L'art. 1 ai commi 9-11 ha, inoltre, introdotto i c.d. *iper-ammortamenti*, vale a dire la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni ad alto contenuto tecnologico. Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla Legge di bilancio. Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla Legge di bilancio.

Ai fini dei *super-ammortamenti* e *iper-ammortamenti* rientrano negli investimenti agevolabili:

- i) gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017
- ii) gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Restano esclusi (sia dal *super-ammortamento* che dall'*iper-ammortamento*) i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti ammortamento inferiori al 6,5%, nonché gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.

2. Modifica della disciplina dell'*Allowance for corporate equity* (più comunemente "ACE", meccanismo fiscale introdotto dal Governo Monti che prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese) – L'art. 1 comma 550 ridefinisce il coefficiente di remunerazione del capitale proprio. I nuovi coefficienti sono stati stabiliti nelle seguenti misure:
  - i) 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (misura invariata)
  - ii) 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (misura invariata)
  - iii) 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (misura invariata)

- iv) 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (novità)
- v) 2,7%, a regime (dal periodo d'imposta 2018)

E' stato inoltre abrogato il regime di favore previsto per le società neo-quotate.

Il comma 550 lett. d) prevede che, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non abbia effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La norma intende garantire che il nuovo capitale, derivante da versamenti e conferimenti dei soci e/o dall'accantonamento di utili a riserva, non venga impiegato per investimenti in tesoreria, ma sia invece effettivamente utilizzato per scopi connessi agli investimenti produttivi.

In sede di calcolo degli acconti IRES 2017 occorrerà ricalcolare l'imposta 2016 di riferimento già riducendo la base ACE in ragione dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari.

Inoltre, con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vengono equiparate le regole di calcolo degli imprenditori individuali e delle società di persone a quelle delle società di capitali.

Infine, il comma 549 prevede alcune limitazioni al riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie: in particolare vengono estese alle eccedenze ACE le medesime limitazioni già previste per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi nel contesto delle fusioni, delle scissioni, delle operazioni straordinarie intracomunitarie; viene introdotta inoltre una limitazione al riporto delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE nel caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e modifica dell'attività svolta dalla società e qualora, in caso di procedure concorsuali finalizzate al risanamento, la riduzione dei debiti non sia tassata non solo per la parte che supera le perdite e le eccedenze di interessi passivi, ma anche per la parte che supera le eccedenze ACE.

3. Esclusione per le società di gestione del risparmio dell'addizionale IRES - L'art. 1 co. 65 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) aveva previsto, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, un'addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27.1.92 n. 87. L'art. 1 co. 49 della Legge 232/2016 stabilisce che la suddetta addizionale non operi nei confronti delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al D.Lgs. 24.2.98 n. 58.
4. Nuovo istituto del gruppo IVA - L'art. 1 comma 24 della L. 232/2016, conformemente a quanto disposto dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE, introduce il nuovo istituto del Gruppo IVA, in base al quale i soggetti passivi legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa possono costituire un unico soggetto passivo d'imposta. A tal fine, viene inserito il nuovo Titolo V-bis del DPR 633/72, composto degli articoli da 70-bis a 70-duodecies. L'istituto del Gruppo IVA dovrebbe apportare benefici in termini di risparmio d'imposta qualora tra le persone aderenti al Gruppo vi siano soggetti passivi che non godono del pieno diritto alla detrazione.  
Le norme che disciplinano il Gruppo IVA trovano applicazione a partire dall'1.1.2018.

L'opzione per la costituzione del Gruppo può essere esercitata dai soggetti passivi IVA (almeno due) a condizione che:

- i) siano stabiliti nel territorio dello Stato;
- ii) esercitino attività d'impresa, arte o professione;
- iii) per gli stessi ricorrano, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del DPR 633/72.

Non sono ammessi alla costituzione del Gruppo IVA:

- i) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti con sede in Italia;
- ii) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c.;
- iii) i soggetti la cui azienda sia assoggettata a una procedura concorsuale;
- iv) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Il Gruppo IVA opera attraverso un proprio rappresentante, il quale viene individuato, *ex lege*, nel soggetto che esercita il controllo di diritto sul Gruppo stesso. L'opzione deve essere esercitata presentando telematicamente apposita dichiarazione. La decorrenza dell'opzione varia a seconda del periodo in cui viene esercitata.

Infatti, essa produce effetti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione (se quest'ultima è trasmessa nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 settembre) oppure dal secondo anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione (se quest'ultima è trasmessa nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre).

Sempreché le condizioni di legge permangano, l'opzione è vincolante per un triennio e, successivamente, si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca.

Per effetto della costituzione del Gruppo, i soggetti partecipanti perdono la propria autonoma soggettività ai fini IVA e divengono un unico soggetto passivo. Pertanto, non rilevano ai fini dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti al Gruppo e assumono rilevanza soltanto le operazioni poste in essere fra un partecipante e un terzo esterno al Gruppo.

In ragione della costituzione dell'unico soggetto passivo, spetta al Gruppo IVA esercitare i diritti e adempiere gli obblighi derivanti dalle norme in materia di IVA (applicazione dell'imposta, versamento, fatturazione, registrazione delle operazioni, presentazione della dichiarazione, ecc.).

La partecipazione al Gruppo da parte di uno dei membri che aveva validamente esercitato l'opzione cessa nelle ipotesi di cui all'art. 70-decies del DPR 633/72 (per esempio, nel caso in cui venga meno, in capo al soggetto interessato, il vincolo finanziario).

La cessazione del Gruppo IVA ricorre nelle ipotesi in cui viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione di gruppo non richiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di Rappresentante.

5. Novità in materia di IVA – L'art. 1 comma 631 della Legge n. 232/2016 conferma la "clausola di salvaguardia" già prevista all'art.1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che dispone l'aumento delle aliquote IVA ordinaria e "ridotta" in assenza del reperimento da parte dello Stato di risorse finanziarie equivalenti, posticipandone l'efficacia all'1.1.2018 e modificando nella misura l'eventuale aumento delle aliquote. Inoltre, la legge di bilancio 2017 introduce l'aliquota IVA del 5% per il trasporto urbano di persone mediante mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2017.

Viene previsto che l'aliquota IVA ordinaria, attualmente nella misura del 22%, sia innalzata:

- i) al 25% a decorrere dall'1.1.2018;
- ii) al 25,9% a decorrere dall'1.1.2019.

In tal modo l'aumento di 2 punti percentuali inizialmente previsto per l'1.1.2017 viene annullato.

Viene inoltre disposto che l'aliquota IVA "ridotta", attualmente pari al 10%, sia innalzata al 13% a decorrere dall'1.1.2018.

6. Imposta sul Reddito delle Imprese – L’art. 1 comma 547 lett. b) della Legge n. 232/2016 introduce il nuovo art. 55-bis del TUIR che disciplina l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI). Si tratta di un regime opzionale che comporta il superamento del regime di trasparenza fiscale per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Affinché si possa applicare tale regime, occorre che i citati soggetti adottino la contabilità ordinaria. Possono altresì accedere al regime, le società di capitali che integrano i requisiti per l’opzione della c.d. «piccola trasparenza fiscale».

Ai fini impositivi, le disposizioni in materia di IRI comportano la separazione tra il reddito d’impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI e gli utili prelevati dall’impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d’impresa. La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa che si applicano agli imprenditori individuali, alle snc e alle sas (Titolo I, capo VI del TUIR).

Ai sensi del nuovo art. 55-bis co. 1 del TUIR, il reddito imponibile IRI è escluso dalla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci, ma viene assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR che, a partire dal 2017, sarà del 24%. Di conseguenza, lo stesso reddito non sarà più soggetto alle addizionali comunali e regionali.

L’opzione per l’IRI deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile.

7. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate – L’art. 1 comma 554 riapre i termini per la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2017, con affrancamento, in tutto o in parte, delle plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno e che il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Riguardo all’opportunità di optare per il regime di rideterminazione del costo, viene confermata l’aliquota unica dell’imposta sostitutiva dell’8% (art.1 comma 555).

8. Rivalutazione dei beni dell’impresa – L’art. 1 comma 556 della Legge n. 232/2016 riapre i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, con una disciplina di fatto analoga a quella contenuta nell’art. 1 co. 889 ss. della L. 208/2016. In base alla disposizione richiamata, i soggetti IRES, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c., rivalutare i beni d’impresa, materiali ed immateriali, e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, ad eccezione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. Il maggior valore può ottenere riconoscimento fiscale, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili).

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Il riallineamento dei valori civili e fiscali può essere eseguito ai sensi dell'art. 14 della L. 342/2000, con un'imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione. I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2018.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui la rivalutazione è eseguita.

9. Agevolazioni in materia di imposte indirette per i fondi pensione – L'art. 1 comma 99 della legge n. 232/2016 riconosce l'agevolazione fiscale nell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nelle misura fissa di € 200,00 ciascuna, a partire dal 1° gennaio 2017, sulle operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione che interessano i fondi pensione.
10. Agevolazioni in materia di imposte dirette per i Fondi Pensione e le Casse Previdenziali – L'art. 1, commi 88 – 96 della Legge n. 232/2016 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una disciplina di esenzione per i redditi relativi ad investimenti posti in essere da Fondi pensione e Casse previdenziali. La novità normativa sostituisce la disciplina del credito d'imposta introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, la quale riconosceva a tali soggetti un credito per le imposte pagate sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti effettuati in determinati settori individuati con decreto ministeriale. I redditi interessati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'agevolazione è applicabile ai redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), relativi ad investimenti qualificati a medio e lungo termine.

Sono, pertanto, agevolabili le somme investite in:

- i) azioni o quote di imprese residenti in Italia, ai sensi dell'art. 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia;
- ii) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente nei suddetti strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari oggetto del suddetto investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Le somme destinate a tali investimenti possono arrivare fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

[Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.](#)

Il Decreto Legge in oggetto è noto anche come "Decreto Fiscale" ed è collegato alla Legge di Bilancio 2017.

Si espongono nel seguito le più significative indicazioni contenute nel Decreto Fiscale.

1. Sono state introdotte significative modifiche alla disciplina della emendabilità delle dichiarazioni fiscali, superando il "dualismo" esistente, sotto il profilo dei termini di presentazione, tra dichiarazione integrativa c.d. "a sfavore" del contribuente (o "in aumento", finalizzata a correggere errori e/o omissioni che abbiano determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito di imposta) e dichiarazione integrativa c.d. "a favore" del contribuente (o "in diminuzione", finalizzata a correggere errori e/o omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito di imposta).

Nello specifico, il sistema normativo in essere anteriormente alle modifiche di cui all'Art. 5 del D.L. n. 193/2016, prevedeva tempistiche differenziate ai fini della emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

Nel nuovo sistema introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016, i termini utili per la presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" vengono uniformati a quelli previsti in materia di integrativa "a sfavore".

Nello specifico, viene previsto che il contribuente possa emendare la dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria:

- i) al fine di correggere errori e/o omissioni a sé sfavorevoli (integrativa "a favore"), fermo restando il principio in base al quale tale tipologia di dichiarazione integrativa non comporta l'applicazione di sanzioni; ovvero
- ii) al fine di correggere errori e/o omissioni a sé favorevoli (integrativa "a sfavore"), fermo restando che in questo secondo caso si renderanno applicabili le sanzioni di legge (sia pure mitigabili per effetto del ricorso al regime del ravvedimento operoso).

Le nuove disposizioni introducono, inoltre, specifiche modalità attraverso cui il contribuente può procedere al recupero del credito eventualmente ingenerato dalla rettifica. Nello specifico, viene previsto che il credito risultante dalla integrativa "a favore" possa essere utilizzato con le seguenti modalità:

- i) se l'integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il suddetto credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
- ii) se l'integrativa a favore è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il suddetto credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 senza il vincolo di cui al punto precedente.

Viene introdotto, inoltre, uno specifico obbligo dichiarativo, consistente nell'indicazione, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa, del credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante da tale dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

L'art. 5, comma 2, del D.L. n. 193/2016, interviene anche sui riflessi conseguenti alla presentazione della dichiarazione integrativa sulla attività di accertamento fiscale. Il Decreto Fiscale stabilisce da un lato che la rettifica comporti la riapertura dei termini di accertamento, che dovranno essere computati sull'integrativa e non sulla dichiarazione



originaria, dall'altro, che tale riapertura dei termini di accertamento operi con esclusivo riferimento agli elementi oggetto di integrazione.

Le modifiche introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016 sono fruibili da tutte le tipologie di contribuenti (e.g. persone fisiche, enti, strutture societarie) e interessano le dichiarazioni IRES/IRPEF; IRAP; IVA; Modello 770.

Il D.L. n. 193/2016 non reca specifiche disposizioni sulla decorrenza delle modifiche normative in materia di dichiarazioni integrative. Dovrebbe, pertanto, applicarsi la disposizione generale in materia di decorrenza sancita dall'art. 16 del D.L. n. 193/2016, a norma della quale il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vale a dire il 24 ottobre 2016.

2. Con l'art. 7-quater commi 19-20 del D.L. 193/2016, a partire dal 1° gennaio 2017, sono stati modificati i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP e del saldo IVA.

In relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP devono ora essere effettuati entro l'ultimo giorno (invece del giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i suddetti versamenti devono ora avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16.

La seconda o unica rata di acconto deve ora essere versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.

L'art. 7-quater comma 20 del Decreto Fiscale ha modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, a seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA a decorrere dal periodo d'imposta 2016. In relazione al versamento del saldo IVA da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo; dall'altra, viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine stabilito dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

3. Il Decreto Fiscale abolisce gli obblighi comunicativi quali: lo "spesometro" annuale, inteso come l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA; la comunicazione delle operazioni rese e/o ricevute con controparti aventi sede in Stati o territori ricompresi nelle "black list"; la presentazione degli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi; la comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività di locazione e di noleggio; la comunicazione (su base mensile) degli acquisti di beni da operatori di San Marino, documentati mediante autofattura. Prevede, inoltre, il differimento al 30 aprile del termine di presentazione della dichiarazione annuale, a partire dal modello IVA 2018 relativo all'anno d'imposta 2017.
4. L'art. 7-quater commi 27-28 prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, il rinnovo automatico dei regimi fiscali opzionali, in particolare con riferimento a:
  - i) consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt. 117 e 132 del TUIR): l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale nazionale al termine di ciascun triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che non si eserciti la revoca dell'opzione. Prima di tale modifica, il regime del consolidato fiscale scadeva automaticamente al termine del periodo di validità, salvo che il contribuente non procedesse al rinnovo dell'opzione. Di conseguenza, a partire dal 2017, il regime opzionale del consolidato fiscale nazionale applicherà il

rinnovo automatico e, laddove il contribuente volesse interrompere l'opzione una volta raggiunta la sua naturale conclusione (ossia, al termine del triennio), sarà necessario comunicare la revoca, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

L'art. 7-quater co. 27 lett. d) del D.L. 193/2016 ha modificato l'art. 124 co. 4 del TUIR (che prevedeva che in caso di interruzione anticipata del consolidato prima della scadenza del triennio, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di gruppo permanessero nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante), stabilendo che, in alternativa, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di gruppo possano essere attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa.

- ii) Con riferimento al consolidato fiscale mondiale, con l'intervento normativo introdotto dal Decreto Fiscale, permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale mondiale ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio, salvo che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
- iii) L'art. 7-quater, co. 27 ha modificato l'art. 155 del TUIR. Si conferma l'irrevocabilità dell'opzione per dieci esercizi; viene previsto che al termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. In sostanza, una volta scaduto il decennio nel quale si è optato per il regime in argomento, sarà possibile beneficiare del rinnovo automatico del regime, per un ulteriore decennio, senza che vi sia la necessità di inviare una comunicazione specifica.

5. L'art. 7-quater, comma 32, ha previsto l'incremento ad Euro 30.000 della soglia che consente l'ottenimento dei rimborsi IVA senza previa presentazione della garanzia fideiussoria o del visto di conformità. La modifica esplica i propri effetti sia sulle istanze di rimborso trimestrali sia sulle istanze di rimborso annuali. È importante sottolineare come la soglia di Euro 30.000 sia da considerarsi come cumulativa per tutti i rimborsi relativi allo stesso periodo d'imposta, e non riguardi ciascuna richiesta. Le disposizioni del D.L. non modificano invece il limite (che rimane pertanto fissato a Euro 15.000) oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA risultante dalla Dichiarazione annuale, è necessario che la stessa rechi il visto di conformità o la sottoscrizione della società di revisione.

Inoltre, la dichiarazione annuale IVA 2017 per l'annualità 2016 dovrà essere presentata dal 1° al 28 febbraio 2017, mentre la dichiarazione annuale IVA 2018 per l'annualità 2017 dovrà essere presentata dal 1° febbraio 2018 al 30 aprile 2018. Per le dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta successivi verranno mantenute queste ultime scadenze (da febbraio a aprile dell'anno successivo).

6. L'art. 7 del Decreto Fiscale concede la proroga della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 (cosiddetta "*Voluntary Disclosure*"). In linea generale, sarà accessibile solo per coloro che non abbiano già usufruito della precedente procedura nel 2015. Tuttavia, in sede di conversione del D.L. 193/2016, è stato previsto che i contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria internazionale possano far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati. Specularmente, coloro che nella

precedente "voluntary disclosure" hanno regolarizzato gli investimenti esteri potranno far emergere le disponibilità detenute in Italia, aderendo alla "voluntary disclosure-bis". Con l'introduzione della "voluntary disclosure-bis", le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30.9.2016. La regolarizzazione è accessibile dal 24.10.2016 e fino al 31.7.2017. Eventuali istanze integrative e la relazione di accompagnamento dovranno essere inviate entro il 30.9.2017.

Un'importante novità della "voluntary disclosure-bis" è rappresentata dalla possibilità di beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto della nuova collaborazione volontaria. Tale esonero concerne il 2016 e la frazione del 2017 antecedente la data di presentazione dell'istanza.

### Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237 - Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

In data 23 dicembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 il Decreto Legge n. 237/2016, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" e noto anche come "Decreto salva-banche".

Il decreto salva-banche autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, inoltre, a sottoscrivere o acquistare azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari.

In particolare il Capo I disciplina la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione. L'art. 1 del Decreto, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e a preservare la stabilità finanziaria, prevede la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti specifiche caratteristiche: sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge; hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite; prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza; sono a tasso fisso; sono denominati in euro; non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi; non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

La concessione della garanzia è effettuata sulla base della valutazione, caso per caso, da parte dell'Autorità competente del rispetto: i) dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile); e ii) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dall'Unione europea o dal Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità bancaria europea.

La garanzia può essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione Europea.

Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione; le modalità di determinazione di tali oneri sono declinate nell'art. 6 del Decreto.

L'art. 7 definisce la procedura da seguire per le richieste di ammissione alla garanzia e le relative modalità.

Il Capo II è, invece, dedicato agli interventi di rafforzamento patrimoniale. In particolare l'art. 13 prevede che al fine di evitare o porre rimedio ad una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 180/2015 e dell'art. 18, par. 4, lett. d) del regolamento (UE) n. 806/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi italiane.

Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 13, l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente (Banca d'Italia o Banca Centrale Europea) un programma di rafforzamento patrimoniale, indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del programma. L'autorità competente valuta l'adeguatezza del programma e ne informa l'Emittente e il Ministero.

Gli artt. 15 e 16 definiscono le modalità da seguire per la richiesta dell'intervento dello Stato e le relative tempistiche. L'art. 19 definisce le caratteristiche delle azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero (si tratta di azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite). Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato al decreto.

Il Capo III del Decreto è dedicato alle Disposizioni Finanziarie.

Come indicato all'art. 24 del Decreto, è stato istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 per la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dalla Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

L'art. 25 del Decreto disciplina, invece, i contributi al fondo di risoluzione nazionale; nello specifico, le contribuzioni aggiuntive di cui all'art. 1, comma 848, della L. n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale. La Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni aggiuntive da versare al Fondo di risoluzione nazionale, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli artt. 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni aggiuntive medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo. Per ogni anno del periodo summenzionato, l'importo delle contribuzioni aggiuntive è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie. I criteri di ripartizione delle contribuzioni aggiuntive sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di Risoluzione Unico per il medesimo anno.

E' opportuno segnalare che, nel corso dell'iter di conversione del citato decreto, in data 8 febbraio 2017 il Senato ha approvato l'emendamento comprensivo delle modifiche apportate dalla Commissione Finanze, interamente sostitutivo del provvedimento di conversione in legge. Tale emendamento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per il successivo esame parlamentare; il termine di conversione dello stesso è il prossimo 21 febbraio 2017. Pertanto le disposizioni nel seguito indicate entreranno in vigore solo dopo l'approvazione da parte della Camera.

Nello specifico l'emendamento prevede, tra l'altro, la riapertura dei termini per aderire ai rimborsi dell'80%, dovuti ai clienti dei quattro istituti di credito sottoposti a risoluzione

estendendo la scadenza per la presentazione della domanda per ottenere l'indennizzo fino al 31 maggio 2017.

Viene introdotta la "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" attraverso l'Istituzione di un comitato composto da undici membri presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'emendamento introduce l'art. 26-bis - Modifiche al decreto-legge n. 59 del 2016 che prevede, tra l'altro, alcune modifiche relativamente all'esercizio dell'opzione per la trasformabilità in credito di imposta delle attività fiscali anticipate "qualificate" (relative cioè a rettifiche di valore sui crediti) contenuta nel D.L. 225/2010; in particolare, l'opzione per la trasformabilità è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento del canone, è irrevocabile e comporta l'applicazione di tale disciplina a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo (pari all'1,5% delle attività fiscali anticipate). Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta precedente.

Infine, viene introdotto l'art. 26-ter - Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate che estende la piena trasformabilità delle attività per imposte anticipate anche alle banche di credito cooperativo.

[Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 - Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.](#)

In data 10 gennaio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 il D. Lgs. N. 254 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Il decreto introduce, per alcuni soggetti che superano determinate soglie dimensionali, l'obbligo di presentare una dichiarazione non finanziaria.

Nello specifico, sono tenuti alla redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario: le società quotate, le banche e le compagnie assicurative che, nell'ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, dai risultati dall'ultimo bilancio approvato, abbiano superato taluni parametri fissati dalla direttiva (totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro o totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro).

L'obbligo di redigere una dichiarazione consolidata riguarda gli enti di interesse pubblico che siano società madre di un gruppo di grandi dimensioni. La dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente.

La società non è soggetta alla redazione della dichiarazione individuale: a) se redige una dichiarazione consolidata; b) se le informazioni sue e delle figlie sono ricomprese in una dichiarazione consolidata resa da altra società madre (anche europea).

La società non è soggetta alla redazione della dichiarazione consolidata se è una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata resa da altra società madre.

La dichiarazione di carattere non finanziario deve fornire le informazioni nella misura necessaria atta a consentire la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta; la dichiarazione include la descrizione del modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguiti e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario, i

principali rischi, generati o subiti che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Inoltre, la dichiarazione di carattere non finanziario deve includere informazioni ambientali e sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione.

Le informazioni sopra menzionate sono fornite, con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato (costituisce, cioè, un'apposita sezione della relazione sulla gestione) oppure sulla base di una rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione (costituisce cioè una relazione distinta) e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio.

L'art. 3 comma 10) del decreto prevede l'obbligo di attestazione da parte del revisore legale o di altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato; il revisore esprime, con apposita relazione distinta dalla relazione di revisione sul bilancio, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dall'art. 3 comma 3. Tale relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa.

Il decreto precisa i profili di competenza della Consob – tra i quali anche la disciplina delle modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei revisori - a cui fa capo anche il procedimento sanzionatorio nei confronti delle società e che eserciterà i poteri di richiedere eventuali integrazioni in caso di dichiarazioni incomplete o non conformi.

Le disposizioni del Decreto si applicano per gli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017.

# OIC

In data 22 Dicembre 2016 l'OIC ha pubblicato i Principi contabili aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. I nuovi Principi si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il documento di presentazione dei nuovi Principi redatto dall'OIC sintetizza il processo seguito per il recepimento in Italia delle nuove disposizioni della Direttiva sopra menzionata, indica i principi che sono stati oggetto di aggiornamento e riassume come i principi generali della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma sono stati declinati nei vari principi.

I principali aggiornamenti riguardano l'introduzione del costo ammortizzato per l'iscrizione dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito, la valutazione al *fair value* dei derivati, l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri pluriennali capitalizzabili nonché l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e dei conti d'ordine.

A seguito dell'aggiornamento dei principi contabili sono stati abrogati l'OIC 22 "Conti d'ordine" e l'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione" ed è stato pubblicato il nuovo OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".

I Principi contabili aggiornati sono consultabili al seguente link

<http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14> ed anche la Technical Library verrà aggiornata.

# IAS/IFRS

Nuovi Principi contabili, modifiche di principi contabili e interpretazioni adottati dall'Unione Europea

## Adozione del principio IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la L. 295 del 29 ottobre 2016 che recepisce il Regolamento (UE) 1905/2016 della Commissione del 22 settembre 2016 che adotta il principio contabile IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers" pubblicato dallo IASB in data 28 maggio 2014. L'IFRS 15 sostituisce lo IAS 18 "Ricavi", lo IAS 11 "Lavori su ordinazione", le interpretazioni SIC 31, IFRIC 13 e IFRIC 15.

Il nuovo standard si applica a tutti i contratti con clienti, eccezion fatta per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17 "Leasing", per i contratti assicurativi e per gli strumenti finanziari, e individua un processo in cinque fasi per definire la tempistica e l'importo dei ricavi da rilevare, di cui si riportano gli elementi principali:

### Fase 1: identificazione dei contratti con il cliente

Un contratto è un accordo tra due o più parti dal quale derivano obbligazioni e diritti sanzionabili giuridicamente. Un'impresa deve applicare l'IFRS 15 per tutti i contratti con clienti che soddisfano i seguenti criteri:

- le controparti hanno approvato il contratto e sono impegnate a adempiere alle proprie obbligazioni;
- l'impresa è in grado di identificare i diritti di ciascuna controparte con riferimento ai beni e servizi da fornire;
- l'impresa è in grado di identificare i termini di pagamento dei beni o servizi da fornire;
- il contratto ha sostanza commerciale in termini di rischi, tempistica e flussi di cassa;
- è probabile che l'impresa incassi il corrispettivo che le spetta in cambio dei beni o servizi promessi.

Come regola generale i singoli contratti devono essere contabilizzati separatamente, è tuttavia richiesto di aggregare una pluralità di contratti stipulati contemporaneamente con lo stesso cliente (o con parti correlate al cliente), quando sono soddisfatte determinate condizioni.

### Fase 2: identificazione delle *performance obligations* previste dal contratto

Le *performance obligations* sono impegni contrattuali consistenti nel fornire a un cliente beni o servizi. L'impresa deve individuare le *performance obligations* distinte previste da ciascun contratto in quanto l'IFRS 15 richiede di contabilizzare i ricavi al momento dell'adempimento delle singole *performance obligations*.

Una *performance obligation* è distinta quando sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- il cliente deve poter beneficiare autonomamente del singolo bene o servizio. Tale condizione si considera rispettata anche quando il cliente riesce a beneficiare del bene o servizio con risorse agevolmente disponibili per il cliente stesso;
- l'impegno assunto dall'impresa di fornire al cliente il bene o servizio oggetto della *performance obligation* è identificabile distintamente da altri impegni previsti dal contratto.

### Fase 3: determinazione del prezzo della transazione



Il prezzo della transazione è il corrispettivo al quale l'impresa ritiene di avere diritto in cambio della fornitura di beni o servizi a un cliente.

Il prezzo della transazione in alcuni casi consiste in un importo fisso, in altri casi può essere variabile per l'effetto di componenti quali sconti, incentivi, bonus. L'impresa deve stimare il prezzo della transazione per tener conto dei corrispettivi variabili, del valore temporale del denaro (quando si ritiene che esista una rilevante componente di finanziamento), dei corrispettivi non monetari, nonché dei corrispettivi eventualmente spettanti al cliente. Le stime in oggetto possono essere effettuate ricorrendo ad approcci basati sulla ponderazione delle probabilità o, in alternativa, ricorrendo ad approcci basati sull'individuazione dell'importo maggiormente probabile. I corrispettivi variabili possono essere inclusi nella stima del prezzo della transazione solo se è "altamente probabile" che negli esercizi successivi l'impresa non debba ridurre l'importo stimato di tali corrispettivi variabili.

#### **Fase 4: allocazione del prezzo della transazione**

Il prezzo della transazione deve essere allocato alla singola *performance obligation* sulla base dei prezzi ai quali i singoli beni o servizi potrebbero essere venduti separatamente. La migliore rappresentazione di tali valori è data dal prezzo al quale i beni o servizi sono venduti separatamente dall'impresa. In mancanza di tali prezzi di vendita l'impresa deve effettuare una stima mediante un approccio che massimizzi l'utilizzo di dati di input osservabili.

#### **Fase 5: rilevazione dei ricavi quando la *performance obligation* è adempiuta**

L'impresa deve rilevare i ricavi quando la *performance obligation* è adempiuta. Una *performance obligation* è adempiuta quando il controllo dei beni o servizi (l'asset) sottostanti alla stessa è trasferito al cliente. Il controllo è definito come "la capacità di dirigere l'uso e ottenere sostanzialmente tutti i benefici residui dell'asset".

Una *performance obligation* può essere adempiuta in un momento preciso (ciò accade tipicamente per gli impegni di fornitura di beni al cliente) o lungo un arco temporale (generalmente in caso di fornitura di servizi o di commesse al cliente).

L'IFRS 15 dovrà essere applicato obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2018; è concessa la possibilità di applicazione anticipata del principio. Il lasso temporale tra pubblicazione del principio e data di applicazione obbligatoria, poco più di due anni e mezzo, è stato fissato per concedere alle imprese il tempo necessario per procedere alle modifiche di sistemi e processi necessarie per applicare il nuovo principio contabile internazionale.

In sede di prima applicazione l'informativa comparativa deve essere fornita in modo retrospettivo. È tuttavia previsto un approccio modificato (*modified approach*) in base al quale non è necessario presentare la riesposizione degli esercizi presentati nell'informazione comparativa; in questo caso gli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio devono essere rilevati nel patrimonio netto iniziale dell'esercizio di prima applicazione del nuovo principio contabile internazionale.

Per una più completa illustrazione delle principali novità dell'IFRS 15, si rinvia al TechUpdate n. 2/2014.

#### **Adozione del principio IFRS 9 "Financial Instruments"**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la L. 323 del 29 novembre 2016 che recepisce il Regolamento (UE) 2067/2016 della Commissione del 22 novembre 2016 che adotta il principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments" pubblicato dallo IASB in data 24 luglio 2014.

Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a Classificazione e valutazione, *Impairment* e *Hedge accounting*, del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39.

Il nuovo principio deve essere applicato dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Il principio introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle variazioni di *fair value* di una passività finanziaria designata come passività finanziaria valutata al *fair value* attraverso il conto economico, nel caso in cui queste variazioni siano dovute alla variazione del merito creditizio dell'emittente della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel prospetto "*Other comprehensive income*" e non più nel conto economico.

Con riferimento all'*impairment*, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle *expected losses* (e non sul modello delle *incurred losses* utilizzato dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici. Il principio prevede che tale *impairment model* si applichi a tutti gli strumenti finanziari, ossia alle attività finanziarie valutate a costo ammortizzato, a quelle valutate a *fair value through other comprehensive income*, ai crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti commerciali.

Infine, il principio introduce un nuovo modello di *hedge accounting* allo scopo di adeguare i requisiti previsti dall'attuale IAS 39 che talvolta sono stati considerati troppo stringenti e non idonei a riflettere le politiche di *risk management* delle società. Le principali novità del documento riguardano:

- l'incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l'*hedge accounting*, includendo anche i rischi di attività/passività non finanziarie eleggibili per essere gestiti in *hedge accounting*;
- il cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti *forward* e delle opzioni quando inclusi in una relazione di *hedge accounting* al fine di ridurre la volatilità del conto economico;
- le modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle attuali modalità basate sul parametro dell'80-125% con il principio della "relazione economica" tra voce coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà più richiesta una valutazione dell'efficacia retrospettiva della relazione di copertura.

La maggior flessibilità delle nuove regole contabili è controbilanciata da richieste aggiuntive di informativa sulle attività di *risk management* della società.

Per una più completa illustrazione delle principali novità dell'*hedge accounting model* dell'IFRS 9 rispetto a quello previsto dallo IAS 39, si rinvia al TechUpdate n. 3/2014.

Nuovi Principi Contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB

### Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento "*Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle*" che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell'ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano:

- IFRS 1 *First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards - Deletion of short-term exemptions for first-time adopters*. La modifica a tale principio è applicabile al più tardi a partire dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 2018 e riguarda l'eliminazione di *short-term exemptions* previste dai paragrafi E3-E7 dell'Appendix E di IFRS 1 in quanto il beneficio di tali esenzioni si ritiene ormai superato.
- IAS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees at fair value through profit or loss: an investment-by-investment choice or a consistent*

*policy choice*. La modifica chiarisce che l'opzione per una *venture capital organization* o di altra entità così qualificata (come ad esempio un fondo comune d'investimento o un'entità simile) per misurare gli investimenti in società collegate e *joint venture* valutate al *fair value through profit or loss* (piuttosto che mediante l'applicazione il metodo del patrimonio netto) venga effettuata per ogni singolo investimento al momento della rilevazione iniziale. La modifica si applica dal 1° gennaio 2018.

- *IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope of the Standard*. La modifica chiarisce l'ambito di applicazione dell'IFRS 12 specificando che l'informativa richiesta dal principio, ad eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte le quote partecipative che vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la distribuzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto previsto dall'IFRS 5. La modifica si applica dal 1° gennaio 2017.

### IFRIC 22 – *Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento "*Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (IFRIC Interpretation 22)*". Tale documento fornisce le indicazioni su come un'entità debba determinare la data di una transazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo. Le modifiche sono applicabili non solo alle operazioni di *cash-in*, ma anche alla rilevazione iniziale di altre operazioni in valuta estera in cui il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo. L'interpretazione chiarisce che la data di transazione è quella anteriore tra:

- a) la data in cui il pagamento anticipato o l'acconto ricevuto sono stati iscritti nel bilancio dell'entità; e
- b) la data in cui l'attività, la spesa o il reddito (o parte di esso) è iscritto in bilancio (con conseguente storno del pagamento anticipato o dell'acconto ricevuto).

Per una transazione realizzata in più fasi, sarà necessario identificare una data per ciascuna fase. IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un'applicazione anticipata.

### Transfers of Investment Property (Amendments to IAS 40)

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento "*Transfers of Investment Property (Amendments to IAS 40)*" che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 40. Tali modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile ad, o da, investimento immobiliare. In particolare, un'entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari solamente quando c'è l'evidenza che si sia verificato un cambiamento d'uso dell'immobile. Tale cambiamento deve essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque limitarsi ad un cambiamento delle intenzioni da parte del management di un'entità. Tali modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un'applicazione anticipata.

# Consob

Comunicazione n. 0110353 del 14 dicembre 2016 - Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti il ritardo nella pubblicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato

L'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Regolamento sugli Abusi di Mercato" o semplicemente "MAR") prevede che l'emittente strumenti finanziari comunichi al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'emittente stesso.

L'emittente può, tuttavia, decidere di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate qualora sussistano le tre condizioni indicate dall'articolo 17, paragrafo 4:

*"a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente (...);*

*b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;*

*c) l'emittente (...) è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni".*

Con riferimento alle prime due condizioni, l'articolo 17, paragrafo 11, del MAR, prevede che *"L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi (...), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico (...)"*.

In data 13 luglio 2016, l'ESMA ha pubblicato un documento contenente *"Guidelines on legitimate interests to delay disclosure of inside information and situations in which the delay of disclosure is likely to mislead the public"* (nel seguito gli "Orientamenti").

Gli Orientamenti forniscono linee guida per assistere gli emittenti nelle loro decisioni di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, MAR, attraverso un elenco indicativo e non esaustivo di interessi legittimi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata di informazioni privilegiate e di situazioni nelle quali il ritardo nella comunicazione potrebbe indurre in errore il pubblico.

Gli Orientamenti sono stati pubblicati sul sito internet dell'ESMA in data 20 ottobre 2016.

Il documento è disponibile, nella versione in lingua italiana, sul sito istituzionale della Consob.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1095/2010, la Consob ha comunicato all'ESMA la decisione di conformarsi agli Orientamenti in parola.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 20 dicembre 2016.

Delibera n. 19770 - Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

La Consob, a seguito della consultazione con il mercato finanziario circa i resoconti intermedi di gestione, valutata, da un lato, la necessità di rimettere alla discrezionalità degli emittenti interessati la decisione in ordine alla pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali, dall'altro l'opportunità di introdurre in sede regolamentare principi e criteri applicativi per gli emittenti che intendano pubblicare le predette informazioni su base volontaria, ha emanato la suddetta Delibera che apporta alcune modifiche significative alla Parte III, Titolo II, del Regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971, concernente la disciplina degli emittenti.

Nello specifico, con la suddetta delibera, viene introdotto l'art. 82-ter Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, previste dall'articolo 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, sono tenuti a:

- a) rendere pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;
- b) specificare i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;
- c) garantire la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico;
- d) assicurare un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.

Nel caso in cui gli emittenti intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, dovranno dare notizia al mercato di questa scelta, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.

Le modifiche apportate dalla presente delibera si applicano a decorrere dal 2 gennaio 2017.

#### Comunicazione n. 0092492 del 18 ottobre 2016 - Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale

La distribuzione di strumenti finanziari rappresenta già da tempo un'area di particolare attenzione per la tutela degli investitori al dettaglio, soprattutto laddove gli strumenti siano emessi e distribuiti da parte di intermediari ovvero qualora gli strumenti si caratterizzino per una intrinseca minore liquidità.

Le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra cliente retail e intermediario rendono la comprensione delle caratteristiche e dei rischi connessi alle transazioni (ivi incluso il rischio di liquidabilità) non agevole, spesso alterando la capacità dei risparmiatori di assumere decisioni di investimento consapevoli.

Gli strumenti finanziari (specie bancari) vengono solitamente offerti direttamente dall'intermediario che è anche il soggetto emittente (c.d. *self-placement*), con la conseguenza che il perseguimento del miglior interesse della clientela può essere disatteso a favore di interessi propri dell'intermediario, soprattutto in fasi congiunturali connotate da necessità di stabilizzazione patrimoniale e di finanziamento.

Tali circostanze risultano amplificate nel caso di operazioni per le quali non siano disponibili sufficienti informazioni sulle condizioni delle transazioni sul mercato secondario, nonché nel caso in cui vi sia assenza di riferimenti costituiti da prezzi formati su mercati efficienti.

Qualora l'intermediario decida di offrire strumenti finanziari caratterizzati da profili di illiquidità a investitori retail - che spesso tendono a sottostimare i rischi connessi - occorre predisporre presidi idonei a garantire la trattazione di tali strumenti finanziari secondo meccanismi efficaci con riguardo al prezzo, ai costi e ai tempi di conclusione dell'operazione.

La Consob, da tempo, ha fornito indirizzi interpretativi e applicativi utili a consentire agli intermediari di allineare le proprie condotte ai doveri imposti dal quadro normativo di riferimento. Infatti, già nella Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104, Consob evidenziava come condizioni di prezzo efficiente e, pertanto, di liquidità dei titoli possano essere garantite anche da un impegno, assunto contrattualmente dagli intermediari emittenti, al riacquisto dei propri prodotti secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli relativi al pricing degli stessi nel mercato primario.

Con l'implementazione della disciplina "CRD IV", costituita dalla Direttiva 2013/36/UE e dal Regolamento (UE) n. 575/2014, sono state introdotte nell'ordinamento regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e prudenziali che gli intermediari sono tenuti a soddisfare per esigenze di stabilità, anche al fine di mitigare gli effetti sistemici di shock che possono colpire gli operatori. A seguito del recente recepimento della Direttiva 2014/59/UE (cd. "BRRD"), sono state previste limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi. In particolare, gli oneri dell'eventuale dissesto vengono a gravare anche sugli azionisti e sui portatori degli altri strumenti finanziari - ivi incluse le obbligazioni - emessi dagli istituti in crisi. In tale ambito, sono stati altresì definiti requisiti minimi di passività ammissibili che gli intermediari sono tenuti a rispettare, su base individuale e consolidata, in relazione ai quali devono essere attentamente valutati anche eventuali impegni al riacquisto assunti dai medesimi soggetti emittenti.

Le modifiche normative sopra descritte hanno comportato anche un innalzamento del rischio di liquidità insito nei titoli assoggettabili a misure di risoluzione (ivi incluso il c.d. *bail-in*).

Si ritiene, pertanto, che l'accesso degli strumenti finanziari emessi da intermediari alla negoziazione su sedi multilaterali di negoziazione (mercati regolamentati o MTF) consenta di realizzare più compiutamente l'obiettivo della tutela degli investitori. Ciò per ragioni, come fin qui argomentato, legate al contenimento delle asimmetrie informative e alla garanzia della possibilità di disinvestimento. La circostanza di concentrare entrambe le fasi di emissione e negoziazione in un'unica sede offre maggiore certezza (e tempi più rapidi) che al mercato primario segua contestualmente una negoziazione sul secondario, quale garanzia della "liquidabilità" di un investimento.

Consob richiama l'attenzione dei soggetti abilitati sull'importanza di dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare che la distribuzione degli strumenti finanziari a clienti retail soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza, anche nell'ottica di mitigare rischi di comportamenti non in linea con il miglior interesse della clientela.

Ciò sia nel caso in cui l'emittente svolga anche la funzione di prestatore dei servizi di investimento sia nel caso in cui l'emittente, pur essendo un soggetto abilitato, si avvalga di altri intermediari.

In proposito, Consob raccomanda di avvalersi, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari e con l'obiettivo della successiva ammissione a negoziazione di questi ultimi, di una sede di negoziazione multilaterale (mercato regolamentato o MTF), tale da consentire:

- a) al soggetto che emetta strumenti finanziari, di immettere sul sistema una proposta di vendita pari all'intero ammontare dell'emissione;
- b) ai partecipanti al mercato, di immettere proposte in acquisto, in esecuzione o in relazione ad ordini di clienti ovvero per esigenze patrimoniali proprie, secondo le modalità ordinarie di immissione e gestione delle proposte attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni.

Nella fase di mercato primario si raccomanda, inoltre, ferma restando l'unicità del prezzo di regolamento delle negoziazioni concluse, di scorporare dal medesimo la componente funzionale alla remunerazione dell'attività dei distributori, in ragione della possibilità che i clienti che accedono alla sede di negoziazione multilaterale non fruiscono del servizio di collocamento e non ne debbano quindi sostenere il costo.

Consob invita altresì i gestori delle sedi di negoziazione multilaterale a fornire idonea informazione alla Consob stessa riguardo alle modalità e alla tempistica con le quali si intende dare attuazione a quanto sopra raccomandato.

Qualora l'intermediario ritenga di non avvalersi della struttura e del funzionamento di una sede di negoziazione multilaterale per l'intero ammontare o per una parte delle emissioni, dovrà attentamente valutare, sotto la propria responsabilità, nell'ambito delle proprie policy, che il processo di distribuzione in concreto adottato rispetti adeguate condizioni di trasparenza e di efficienza.

Gli intermediari assumeranno le determinazioni sulle aree trattate entro il termine di sei mesi dalla data di adozione della Raccomandazione, dandone informativa alla Consob nell'ambito delle comunicazioni periodiche.

In particolare, nell'ipotesi in cui gli intermediari decidano di orientarsi in senso difforme dalle raccomandazioni andrà fornita una descrizione puntuale dei presidi e delle modalità di distribuzione adottate e della eventuale idoneità ad assicurare la liquidità ovvero la liquidabilità delle posizioni assunte dagli investitori; un'informativa specifica in merito all'eventuale negoziazione degli strumenti finanziari su sistemi di internalizzazione sistematica ovvero su sistemi di incrocio o smobilizzo degli ordini dei clienti predisposti dagli intermediari stessi e una descrizione dettagliata del relativo funzionamento.

**Raccomandazione n. 0096857 del 28-10-2016 - Raccomandazione recante linee guida in materia di inserimento e redazione delle "Avvertenze per l'Investitore" dei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari.**

La vigente Direttiva Europea sul Prospetto non prevede una sezione relativa alle "Avvertenze per l'investitore". Esse non sono previste dal Testo Unico della Finanza né dal Regolamento Emittenti della Consob.

Dette Avvertenze non riportano informazioni ulteriori rispetto a quelle che l'Emittente è tenuto ad indicare nei pertinenti capitoli del Prospetto concernenti i fattori di rischio dell'Emittente e/o degli strumenti finanziari, ma sono volte a dare risalto, in via immediata e chiara ed in coerenza con detti fattori di rischio, a quei peculiari e rilevanti profili di criticità dell'Emittente e/o dell'investimento proposto, al fine di favorire l'immediata percezione del rischio che verrebbe ad assumere l'investitore.

Nell'ottica di favorire la funzione informativa delle Avvertenze, finalizzate, ove presenti, a dare immediata percezione del rischio e a rendere informazioni chiare, sintetiche e comprensibili, con la presente Raccomandazione si intendono fornire delle linee guida di carattere generale relative: (i) alle finalità e ai presupposti sottesi all'inserimento delle "Avvertenze per l'Investitore"; (ii) ai criteri di presentazione dei contenuti delle stesse.

I contenuti da inserire nelle Avvertenze riguardano il carattere pervasivo delle criticità sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale, tali da incidere sulla continuità aziendale dell'Emittente ovvero da determinare significativi effetti sull'esercizio dell'attività d'impresa; le criticità connesse alle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari, atte ad incidere sulla recuperabilità dell'investimento proposto; la complessità dello strumento oggetto di offerta/ammissione alle negoziazioni.

La logica di impostazione e di esposizione dei rischi nell'ambito delle "Avvertenze per l'Investitore" presuppone che le stesse possano costituire uno strumento atto a dare risalto, in via immediata, chiara, sintetica e comprensibile, ai più significativi e rilevanti profili di criticità dell'Emittente e dell'investimento proposto, al fine di favorire l'immediata percezione del rischio che verrebbe ad assumere l'investitore. Per una più compiuta comprensione dell'operazione,

L'Avvertenza dovrebbe richiamare i destinatari dell'offerta a valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto nel suo complesso e negli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera, nonché agli strumenti finanziari.

La Raccomandazione riporta un'esemplificazione delle principali informazioni da valorizzare in maniera immediata, chiara, sintetica e comprensibile all'interno delle "Avvertenze per l'Investitore", desunte dalla più recente prassi riscontrabile nei prospetti di offerta e/o quotazione approvati dalla Consob. Tali esemplificazioni non forniscono un elenco esaustivo o vincolante della casistica che può trovare evidenza nelle Avvertenze in quanto, di volta in volta, potranno essere necessari gli opportuni adattamenti ovvero integrazioni, in ragione degli specifici profili di rischio che possono caratterizzare l'Emittente, l'operazione ovvero lo strumento.

Nelle esemplificazioni rese da Consob nella Comunicazione le informazioni da presentare nelle Avvertenze dovrebbero includere:

- a. obiettivo dell'operazione di offerta/quotazione nell'ipotesi in cui l'esigenza di patrimonializzazione emerga a fronte di situazioni particolarmente critiche;
- b. condizioni dell'Emittente che possano influire in modo pervasivo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dello stesso, tali da incidere sulla continuità aziendale dell'Emittente ovvero da determinare significativi effetti sull'esercizio dell'attività di impresa;
- c. provvedimenti delle Autorità competenti in grado di incidere in modo significativamente negativo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'Emittente nonché iniziative di vigilanza, i cui esiti non sono ancora noti alla data di pubblicazione del prospetto, di natura tale da poter incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'Emittente;
- d. caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di offerta / quotazione che possano incidere sulla recuperabilità dell'investimento proposto.

Le indicazioni contenute nella presente Raccomandazione riguardano sia i prospetti redatti in formato unico (ivi compresi i prospetti di base) sia i prospetti redatti in formato tripartito (Documento di Registrazione, Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, Nota di Sintesi), sia i Supplementi.

La presente Raccomandazione riguarda altresì i prospetti di offerta di azioni finalizzati alla costituzione di banche, ferma restando per tali operazioni la Raccomandazione Consob n. DEM/11029531 dell'8 aprile 2011.

Le indicazioni rese nella presente Raccomandazione sostituiscono quanto indicato in merito alle "Avvertenze per l'Investitore", contenuto nella Comunicazione n. 0010807 del 10.2.20145.

Le indicazioni riportate nella presente Raccomandazione lasciano ferma e impregiudicata l'applicazione del complessivo quadro normativo vigente in materia, con particolare riguardo alle informazioni richieste dai pertinenti schemi regolamentari, al regime di responsabilità derivante dal prospetto, alla disciplina in materia di pubblicazione nonché ai poteri della Consob in materia di approvazione dei prospetti.

Le indicazioni fornite troveranno applicazione a partire dalle istanze di approvazione di prospetti presentate alla Consob decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente.



# Banca d'Italia

Comunicazione del 25 gennaio 2017 – Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale: trattamento in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza.

In data 25 gennaio 2017 Banca d'Italia ha pubblicato la comunicazione "Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale: trattamento in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza", con cui disciplina alcuni aspetti relativi ai contributi addizionali al Fondo di risoluzione nazionale (disciplinati dall'art. 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) da versare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 e della Comunicazione della Banca d'Italia del 27 dicembre 2016 che ha richiamato due annualità di contribuzione addizionali per il 2016.

La comunicazione fornisce specifici chiarimenti circa le modalità di rilevazione in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza di tali contributi addizionali (dovuti solo nel caso in cui, per ogni anno di riferimento, sussista un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di risoluzione unico).

Infatti, con la Comunicazione del 27 dicembre 2016, la Banca d'Italia aveva richiamato le due ulteriori annualità di contribuzione previste per il 2016 dall'art. 1, comma 848, della legge n. 208/15, facendo "riserva di indicare con un successivo provvedimento il termine e le modalità per il pagamento dei predetti contributi e, in ogni caso, di riconsiderare la decisione assunta" in relazione all'evoluzione del quadro normativo e, segnatamente, del Decreto non ancora convertito.

Atteso che gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione nazionale ricadono nella nozione di "Tributi" di cui all'interpretazione IFRIC 21, come già precisato dalla stessa Banca d'Italia con comunicazione del 19 gennaio 2016, e che, pertanto, al verificarsi del fatto vincolante si crea un'obbligazione e deve essere registrata una passività, la comunicazione chiarisce ora che, nel caso delle contribuzioni addizionali per le quali la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto 237/2016, stabilisca che siano dovute in un arco temporale pluriennale e ne comunichi annualmente l'importo, il pagamento dei contributi è dovuto dalle banche che, per ogni anno dell'arco temporale, abbiano "un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno. A tal fine assume rilievo, in particolare, la qualifica di banca alla data di riferimento individuata anno per anno dal Comitato di risoluzione unico" ("fatto vincolante").

Conseguentemente, in ciascun esercizio, l'ammontare indicato di anno in anno nella comunicazione inviata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto 237/2016 si configura come passività da rilevare in bilancio, ai sensi dello IAS 37 e dell'IFRIC 21.

Per quanto riguarda le due annualità di contribuzione richiamate dalla Banca d'Italia con la Comunicazione del 27 dicembre 2016, la condizione prevista dall'IFRIC 21 circa l'esistenza di un "fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento di un tributo" è da ritenersi soddisfatta, in quanto la Comunicazione del 27 dicembre u.s. ha effetto vincolante e incondizionato. Pertanto, gli ammontari ivi richiamati devono essere rilevati come passività nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 alla voce 100 "Altre passività" di Stato Patrimoniale con contropartita nel conto economico alla sottovoce 150 b) "Spese amministrative" – altre spese amministrative" del bilancio individuale delle banche ovvero alla sottovoce 180 b) "Spese amministrative - altre spese amministrative" del bilancio consolidato.

Nella nota integrativa le banche forniscono il dettaglio dei contributi addizionali richiamati.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate.

## Comunicazione relativa alla contribuzione 2017 al Fondo di risoluzione unico

Banca d'Italia ha reso disponibili sul proprio sito i modelli di riferimento e i documenti della rilevazione dei dati necessari al calcolo della contribuzione al Fondo di Risoluzione Unico per l'anno 2017 da parte degli intermediari interessati al processo di contribuzione.

In particolare sono stati resi disponibili il template in lingua inglese predisposto dal Comitato Unico di Risoluzione per la rilevazione dei dati, le istruzioni per la compilazione e la trasmissione del template, il template in lingua italiana con le istruzioni relative alle voci segnaletiche nonché due documenti predisposti dal Comitato Unico di Risoluzione contenenti ulteriori istruzioni (*naming convention e additional guidance*).

Banca d'Italia ha inoltre precisato che le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (cd. "banche significative" nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico) dovranno far pervenire entro il 1° marzo 2017 alla casella PEC della Unità di Risoluzione e gestione delle crisi (rgc@pec.bancaditalia.it) un'asseverazione dei dati segnalati alla Banca d'Italia per il calcolo della contribuzione 2017 al Fondo di Risoluzione Unico.

A tal fine le banche interessate dovranno ricorrere a un'attestazione dei rappresentanti aziendali ovvero di una società di revisione (nella forma di *Agreed Upon Procedures*). Per tale attestazione gli enti interessati potranno fare riferimento al documento predisposto dal Comitato Unico di Risoluzione, anch'esso reso disponibile sul sito e di cui si riporta un estratto:

*"On 9 November 2016, the SRB Executive Session of the Board took the following decision regarding the additional assurance on data to be used in the calculation of 2017 ex-ante contributions:*

- *Scope of institutions: requesting additional assurance from all contributing institutions that are part of a group that falls under direct ECB supervision, unless it is subject to the lump-sum payment.*
- *Sign-off vs. agreed-upon procedures (AUP): institutions falling in the scope were left with a choice to opt for confirmation by an auditor on the specific data (i.e. AUP) or a sign-off by the executive body on the full template.*
- *Scope of AUP: scope of the AUP includes covered deposits (as a deduction), derivative adjustment and intragroup, IPS and promotional loans deductions.*
- *Discretion of the NRAs: NRAs were left with the discretion to extent the scope of institutions and the data covered by the AUP. The NRA should inform the SRB, if this discretion is used."*

## Circolare n. 154 del 22 novembre 2011 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" - 64° aggiornamento

Si segnala che con il citato aggiornamento sono state apportate alcune innovazioni segnaletiche relative sostanzialmente alla revisione e introduzione di nuove sottovoci alle segnalazioni di vigilanza con riferimento agli intermediari finanziari non bancari.

Banca d'Italia ha reso disponibile sul proprio sito altresì la nota esplicativa che fornisce alcune indicazioni di dettaglio al fine di facilitare la lettura dell'aggiornamento.

Le suddette innovazioni decorrono dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 dicembre 2016, ad eccezione di quelle riguardanti il fenomeno del microcredito che decorrono dalle segnalazioni relative alla data contabile del 30 giugno 2017.

Le innovazioni segnaletiche delle banche relative alle base informative W1 e WN decorrono dalle segnalazioni relative alla data contabile del 31 dicembre 2016, mentre quelle relative alle basi informative A2 e W2 decorrono dal 1° gennaio 2017.

**Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 – “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” – 9° aggiornamento**

L’Autorità Bancaria Europea, già a marzo 2016, aveva pubblicato, nell’ambito dei lavori di revisione e calibrazione del framework segnaletico, una bozza di Implementing Technical Standard (ITS) in materia di reporting, che, successivamente in agosto 2016, la Commissione europea aveva adottato con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1702, modificando il Regolamento di esecuzione n. 2014/680 in materia di reporting.

Con il 9° aggiornamento della Circolare n. 286 vengono recepiti anche nel framework segnaletico nazionale gli affinamenti apportati dall’Autorità Bancaria Europea. Le principali variazioni riguardano:

- i) nelle sezioni 1 e 2 viene richiesto un nuovo dettaglio informativo riferito al “Deficit di capitale totale per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I”;
- ii) nelle sezioni 3 e 4 viene rivista la struttura informativa riferita al calcolo della riserva di capitale anticiclica per singolo paese; inoltre viene richiesto, nell’ambito delle informazioni riferite al rischio di credito (metodologia standardizzata) un nuovo dettaglio informativo riferito alle “esposizioni in stato di default”;
- iii) nelle sezioni 7 e 8 viene eliminato, nell’ambito delle informazioni riferite ai rischi di mercato, il dettaglio informativo riferito alle esposizioni in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- iv) nelle sezioni 11 e 12 viene arricchito il framework segnaletico, richiedendo informazioni riferite alle esposizioni al rischio per posizioni in OICR;
- v) nelle sezioni 15 e 16 vengono apportati alcuni affinamenti alle informazioni richieste in materia di leva finanziaria.

Nel rispetto di quanto previsto dall’ITS, le innovazioni segnaletiche si applicano su base individuale e consolidata.

Coerentemente con quanto contenuto nella comunicazione della Banca d'Italia del 22 giugno 2016, in cui si è anticipata al sistema la revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, il presente aggiornamento non interviene sugli schemi segnaletici in materia di copertura della liquidità (LCR). Le banche effettueranno quindi la segnalazione, in base agli affinamenti apportati dal Regolamento comunitario, secondo le modalità definite in ambito europeo, utilizzando direttamente gli schemi COREP.

Restano invece disciplinate dalla Circolare 286 le segnalazioni su base individuale e consolidata in materia di “Rischio di liquidità – finanziamento stabile (NSFR)” e di “Ulteriori metriche di controllo della liquidità”.

Le innovazioni segnaletiche introdotte con il presente aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 dicembre 2016.

**Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default” - 1° aggiornamento**

Con il presente aggiornamento sono introdotte le seguenti modifiche alla Circolare:

- i) viene estesa la classificazione per "Forma tecnica", ora prevista per la sola voce sulla esposizione al momento del default, alle restanti voci segnaletiche relative ai flussi di cassa;
- ii) vengono forniti chiarimenti e precisazioni, con particolare riferimento all'applicazione del criterio di prevalenza enunciato al paragrafo 10 ai fini della segnalazione della variabile "Tipologia chiusura posizione" e alle modalità di valorizzazione della variabile "Data inizio status" nei casi di erogazione di nuova finanza successivamente alla classificazione in default della controparte o di acquisizione da un soggetto terzo di esposizioni verso una controparte già classificata in default dall'intermediario segnalante;
- iii) sono recepiti le modifiche e i chiarimenti di carattere generale contenuti nella comunicazione del 6 maggio 2015.

Le innovazioni introdotte con il presente aggiornamento decorrono dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2016, ad eccezione dell'estensione della classificazione per "Forma tecnica", che si applica a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2017 per consentire adeguati tempi di implementazione.

#### [Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL" - 15° aggiornamento](#)

Con tale aggiornamento vengono inserite nella Circolare alcune nuove voci relative alle operazioni di microcredito, applicabili a partire dal 1° gennaio 2017.

In connessione con le recenti modifiche alle disposizioni in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di pagamento (con il Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Cicr, del 3 agosto 2016, n. 343), sono stati introdotti specifici dettagli informativi. Tali innovazioni segnaletiche decorrono dalla data di riferimento del 31 dicembre 2016.

Inoltre, l'aggiornamento recepisce nella Circolare alcuni chiarimenti in materia di qualità del credito, operazioni di cartolarizzazione e attività di servicing già diffusi al sistema con comunicazioni del 21 gennaio 2016 e del 16 settembre 2016, che per la parte riferita a tale Circolare vengono abrogate. Tali chiarimenti sono già in vigore con le decorrenze indicate nelle citate comunicazioni.

#### [Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" - 9° aggiornamento](#)

Con tale aggiornamento vengono inserite nella Circolare alcune nuove voci relative alle operazioni di microcredito, applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 alle banche italiane e alle filiali italiane di banche estere.

In connessione con le recenti modifiche alle disposizioni in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di pagamento (con il Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Cicr, del 3 agosto 2016, n. 343), sono stati introdotti specifici dettagli informativi. Tali innovazioni segnaletiche decorrono dalla data di riferimento del 31 dicembre 2016.

Inoltre, l'aggiornamento recepisce nella Circolare alcuni chiarimenti in materia di qualità del credito, operazioni di cartolarizzazione e attività di servicing già diffusi al sistema con comunicazioni del 30 giugno 2016 e del 16 settembre 2016, che per la parte riferita a tale Circolare vengono abrogate. Tali chiarimenti sono già in vigore con le decorrenze indicate nelle citate comunicazioni.

Infine vengono forniti chiarimenti in ordine alle modalità segnaletiche dell'attività di negoziazione in conto proprio delle succursali italiane di banche estere, che entrano in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017.

#### Circolare n. 292 del 20 dicembre 2016 "Segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito"

Le "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito" emanate dalla Banca d'Italia il 3 giugno 2015 prevedono che gli operatori di microcredito di cui all'art. 111 del Testo Unico Bancario inviino alla Banca d'Italia, fra l'altro, segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d'Italia stessa (articolo 7, comma 2).

In attuazione di tali disposizioni, viene emanata la Circolare "Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito".

La Circolare è suddivisa nelle seguenti quattro sezioni:

- Sezione I "Dati di stato patrimoniale",
- Sezione II "Impegni",
- Sezione III "Conto economico",
- Sezione IV "Altre informazioni".

Per contenere gli oneri segnaletici in capo agli operatori di microcredito, le segnalazioni si riferiscono essenzialmente alle informazioni di bilancio, con limitati dati aggiuntivi inseriti nella Sezione IV relativi a: i) ripartizione territoriale e per settore economico dei clienti finanziati nonché per finalità delle operazioni di microcredito produttivo; ii) garanzie ricevute ripartite per tipologia di garante; iii) durata media e tasso d'interesse medio contrattuale delle operazioni; iv) numero di domande di finanziamento pervenute e accolte; v) fonti di finanziamento per le operazioni di microcredito.

Le segnalazioni sono effettuate con frequenza semestrale e sono riferite al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Le segnalazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; pertanto, la data di riferimento delle prime segnalazioni è il 30 giugno 2017.

#### Provvedimento del 23 dicembre 2016 "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"

Il citato provvedimento modifica il Regolamento sulla gestione collettiva, pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, al fine di aggiornare e consolidare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa in materia di gestione collettiva del risparmio.

Scopo del provvedimento è di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2014/91/UE del 23 luglio 2014 concernente le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni di taluni OICVM e le relative misure attuative, nonché di dare attuazione alla Parte II, Titolo III, Capo II-quinquies in materia di OICR di credito inserito nel D. Lgs. n. 58/98 con il D. L. del 14 febbraio 2016, n.18 (convertito con modificazioni dalla legge dell'8 aprile 2016, n. 49) recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, al Titolo VI "Operatività Transfrontaliera" del Regolamento è stato aggiunto il Capitolo V "OICR di credito: FIA UE in Italia" le cui disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia stabilendo le condizioni e la procedura per l'investimento in crediti in Italia da parte di tali fondi.

In particolare, nel paragrafo 2 del citato capitolo, sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione del servizio; nel paragrafo 3 sono descritte le disposizioni applicabili in tema di vigilanza informativa e di modifiche delle informazioni precedentemente comunicate.

Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente capitolo. Inoltre, ai crediti erogati in Italia da parte FIA UE si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Riguardo invece le funzioni di depositario, è interamente sostituito il Titolo VIII "Depositario di OICR e di Fondi Pensione" le cui disposizioni si applicano: alle banche autorizzate in Italia, a livello individuale; alle succursali in Italia di banche comunitarie; alle SIM e alle succursali in Italia di imprese di investimento.

Nel Titolo V "Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", tra le altre, sono apportate modifiche relativamente al contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi con riferimento al regime delle spese e, in particolare, al compenso della SGR (Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1), prevedendo che quest'ultimo è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall'SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi, e alle provvigioni di incentivo, per cui sono definite nuove modalità di calcolo.

Viene inoltre previsto che per i FIA Immobiliari le SGR calcolino la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 (Capitolo III, Sezione V, paragrafo 6.2.1, nota 51).

Per i FIA riservati che investono in crediti, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10 per cento dell'importo maggiore tra il totale delle attività del fondo e il valore del patrimonio inclusivo degli impegni dei sottoscrittori a effettuare il versamento a richiesta (Capitolo III, Sezione VI, paragrafo 1), con possibilità di derogare a tale limite per un periodo massimo di sei mesi dall'inizio dell'operatività per i FIA neocostituiti.

Nell'ambito del Capitolo IV relativo ai criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota, con riferimento alla delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore delle quote, è ora previsto che la SGR possa delegare l'incarico al depositario di un OICR a condizione che il depositario, oltre a offrire adeguate garanzie professionali per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione, abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di depositario dai compiti di valutazione dei beni del fondo e i potenziali conflitti di interessi siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori

Nel Titolo X "Disposizioni Finali e Transitorie" sono soppresse (in quanto superate) le disposizioni transitorie previste per l'entrata in vigore nel 2015 del Regolamento (con l'eccezione della disposizione per cui agli investimenti dei FIA non riservati a investitori professionali effettuati alla data di entrata in vigore Regolamento continuano ad applicarsi i limiti prudenziali previsti dalla disciplina previgente) e viene invece previsto che le SGR si adeguano entro il 28 febbraio 2017 alle disposizioni aventi ad oggetto:

- i. l'obbligo di indicare nel regolamento degli OICR il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1.);
- ii. l'obbligo di indicare nel regolamento dei FIA immobiliari il metodo degli impegni per il calcolo della leva finanziaria (cfr. Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 6.2.1); e
- iii. l'obbligo di adeguare le convenzioni in essere con il depositario al nuovo regime normativo (cfr. Titolo VIII). In deroga a quanto previsto in via generale dalla disciplina in materia di esternalizzazione, la comunicazione preventiva ex art. 50, comma 3, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob non è dovuta. Le SGR comunicano, entro il 31 marzo 2017, l'avvenuto adeguamento delle convenzioni in essere con i soggetti che svolgono l'incarico di depositario degli OICR gestiti.

Inoltre, le SGR si adeguano alle disposizioni in materia di modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo, di cui al Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.3.1.1) non oltre il 1° gennaio 2018.

Vengono poi apportate modifiche agli schemi dei prospetti contabili degli OICR (sezione reddituale/conto economico, costi sostenuti nel periodo e remunerazioni) di cui agli Allegati IV.6.1 (Fondi comuni di investimento aperti), IV.6.2 (FIA chiusi), IV.6.3 (Sicav) e IV.6.3-bis (Sicaf) che si applicano ai prospetti redatti dai gestori alla prima data di riferimento successiva al 30 giugno 2017.

L'Allegato II.5.1, che stabilisce le regole secondo cui le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza, viene modificato al fine di prevedere che nel calcolo del patrimonio di base (Tier 1), tra le componenti negative da dedurre dagli elementi patrimoniali di qualità primaria, l'avviamento e le attività immateriali siano considerati al netto della fiscalità differita passiva.

E' infine inserito il nuovo Allegato V.1.2 in cui si forniscono indicazioni relative alle modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della provvigione di incentivo.

#### Provvedimento del 9 dicembre 2016 "Il Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

In data 9 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito della Banca d'Italia il provvedimento "Il Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari", contenente le disposizioni applicabili a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

Il 2 agosto u.s. sono state emanate le disposizioni in materia di bilancio degli intermediari non IFRS (operatori di microcredito e confidi minori) che includono una sezione specifica di nota integrativa dedicata all'attività di rilascio di garanzie svolta dai confidi minori non vigilati dalla Banca d'Italia. Una corrispondente informativa sulle "garanzie rilasciate" è presente anche nel Provvedimento della Banca d'Italia del 15 dicembre 2015 in materia di bilancio degli intermediari finanziari vigilati (Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM.) e va fornita dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo unico ex art. 106 del TUB fra i quali rientrano i confidi maggiori.

Il Provvedimento del 9 dicembre 2016 contiene, appunto, l'aggiornamento della disciplina di bilancio degli intermediari IFRS diversi dalle banche con cui, fra l'altro, viene allineata l'informativa sulle garanzie rilasciate a quella prevista per i confidi minori.

Il Provvedimento si applica dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31/12/2016 e - nel solo esercizio 2016 - sono consentite semplificazioni nella produzione dei nuovi dati di nota integrativa. In particolare, le informazioni di nota integrativa contenute nelle tabelle sotto elencate (cfr. Allegato A "Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari": Parte D "Altre informazioni" - Sezione D "Garanzie rilasciate e impegni") possono essere fornite in forma libera anziché in forma tabellare:

- D.4 "Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie",
- D.5 "Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto",
- D.12 "Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi",
- D.14 "Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell'esercizio: valore complessivo",
- D.15 "Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)",
- D.16 "Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)",
- D.17 "Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)",

- D.18 "Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)",
- D.19 "Stock e dinamica del numero di associati".

Quanto invece alle informazioni delle tabelle:

- D.7 "Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock", e
- D.8 "Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso".

Le stesse possono essere fornite nella forma tabellare prevista dal provvedimento della Banca d'Italia del 15 dicembre 2015 (cfr. Allegato A "Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari": Parte D "Altre informazioni" – Sezione D "Garanzie rilasciate e impegni", tabelle D.5 "Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock" e D.6 "Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso") aggiungendo in calce a ciascuna tabella in forma libera informazioni relative all'importo delle controgaranzie, ai fondi accantonati, alla ripartizione tra garanzie controgarantite e altre garanzie e alla ripartizione per controgarante.

Inoltre sono state eliminate dal Provvedimento i riferimenti all'attività di merchant banking e alle società veicolo per la cartolarizzazione, essendosi ormai completata la riforma del settore dell'intermediazione finanziaria.

A partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 non trovano più applicazione le "Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM" allegate al provvedimento della Banca d'Italia del 15 dicembre 2015.

#### Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS: trattamento in bilancio degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 su crediti non deteriorati acquisiti a titolo definitivo

Il "Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS" ha predisposto il documento n. 7 del 9 novembre 2016, indirizzato ai soggetti vigilati dalle Autorità, avente ad oggetto il trattamento in bilancio degli interessi di mora su crediti non deteriorati acquisiti a titolo definitivo (D. Lgs. 231/2002).

Il documento è rivolto a tutti gli emittenti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, indipendentemente dal settore di operatività dell'impresa (industriale, bancario e altri). Esso presenta, tuttavia, uno specifico interesse per banche e altri intermediari finanziari, attivi nel factoring dei crediti; risponde infatti alla necessità di assicurare un'omogeneità di comportamento da parte degli operatori, avendo le Autorità riscontrato diverse modalità di rilevazione in bilancio della fattispecie in oggetto (non espressamente disciplinata dai principi contabili internazionali), da parte soprattutto di intermediari bancari e finanziari attivi nel factoring dei crediti non deteriorati vantati dalle aziende fornitrici di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

In base alla normativa contabile di riferimento, la quota attendibilmente stimata degli interessi di mora su crediti non deteriorati acquisiti a titolo definitivo ritenuta recuperabile sin dall'acquisto dei crediti va, sin dall'inizio, inclusa fra i flussi di cassa attesi di cui al criterio del TIE e rilevata in base alla sua maturazione ("per competenza") attraverso il "tasso di interesse effettivo".

Resta ferma comunque la necessità, da parte degli amministratori, di assicurare, nella concreta applicazione di detto trattamento di bilancio, il pieno rispetto dei presupposti di attendibilità della quantificazione dei benefici attesi e di probabilità per l'impresa di fruire di tali benefici, statuiti dal principio contabile internazionale IAS 18 ai fini della rilevazione in bilancio dei ricavi da interessi. Nella fattispecie in esame, ai fini della verifica della sussistenza della capacità di



stimare attendibilmente gli interessi di mora, assume particolare rilievo la contemporanea presenza di taluni fattori, quali:

- la disponibilità di un modello di business e di una struttura organizzativa che consentano di ritenere che il sistematico recupero degli interessi di mora su crediti non deteriorati acquisiti a titolo definitivo rappresenti un elemento strutturale dell'attività ordinaria di gestione di tali crediti;
- la circostanza che gli interessi di mora, per la loro incidenza, non costituiscano un elemento accessorio delle operazioni di acquisto a titolo definitivo, di modo che un'analisi completa di profili di redditività prospettica dei crediti non possa non tenere in considerazione gli interessi di mora;
- la sussistenza di inputs e condizioni statisticamente "robusti", tali da consentire una stima sufficientemente attendibile sia degli interessi di mora di probabile incasso sia dei relativi tempi di incasso; in particolare, gli intermediari dovranno disporre di strumenti di analisi che si basano su affidabili serie storiche di dati di lungo periodo che permettano il calcolo di una stima affidabile sia dell'ammontare degli interessi di mora che probabilmente si andranno a incassare sia dei relativi tempi di incasso.

In assenza del presupposto dell'attendibilità della stima, da valutarsi anche tenendo conto dei fattori sopra elencati, la contabilizzazione degli interessi di mora dovrà, invece, rinviarsi al momento del loro effettivo incasso (applicando cioè il criterio della rilevazione "per cassa").

Nel caso in cui l'impresa rilevi "per competenza" gli interessi di mora, si richiama, inoltre, l'attenzione degli amministratori, sulla necessità di rivedere, a ciascuna data di riferimento delle rendicontazioni periodiche, le stime dei flussi di cassa degli strumenti finanziari, in ossequio a quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo AG8.

Nel caso di contabilizzazione "per competenza" degli interessi di mora, il documento richiama l'attenzione degli amministratori sulla necessità di fornire nella nota integrativa del bilancio tutte le informazioni integrative (i) sugli eventuali cambiamenti delle stime contabili, previste dallo IAS 8 e (ii) sulle cause di incertezza nelle stime, di cui allo IAS 1 "Presentazione del bilancio", paragrafi 125 – 133, al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa che siano utili nell'assunzione di decisioni di carattere economico.

#### Nota tecnica riguardante il trattamento prudenziale, di bilancio e segnaletico, delle contribuzioni volontarie.

Banca d'Italia ha trasmesso agli istituti la suddetta nota tecnica volta a chiarire taluni aspetti sul trattamento prudenziale, di bilancio e segnaletico, da applicare ai contributi volontari che le banche aderenti conferiscono allo Schema Volontario istituito all'interno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per realizzare interventi di sostegno alle banche in crisi.

In particolare la nota riguarda alcune tematiche inerenti l'acquisto da parte dello Schema Volontario di una partecipazione di maggioranza nella Cassa di Risparmio di Cesena.

In particolare, Banca d'Italia chiarisce che il contributo versato allo Schema Volontario non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle partecipazioni detenibili. Inoltre, dal momento che è lo Schema Volontario ad acquisire la partecipazione nella Cassa di Risparmio di Cesena, le banche non dovranno rilevare alcuna partecipazione indiretta ai fini delle partecipazioni detenibili.

Ai fini del bilancio le attività da rilevare in contropartita delle contribuzioni versate dalle banche aderenti allo Schema Volontario a fronte dell'intervento nella Cassa di Risparmio di Cesena vanno trattate come titoli di capitale e classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e delle grandi esposizioni, si devono distinguere due momenti. Nella fase antecedente all'intervento dello Schema Volontario, in cui sorge l'impegno irrevocabile a versare il contributo, le banche dovranno rilevare un "impegno" a versare che rappresenta un'esposizione creditizia "fuori bilancio"; ai fini del calcolo del requisito prudenziale, il fattore di conversione creditizia sarà del 100% trattandosi di un impegno irrevocabile. Il portafoglio in cui classificare l'esposizione è quello residuale "corporate" e l'impegno va incluso al valore nominale. Una volta realizzato l'intervento con l'acquisto della partecipazione nella Cassa di Risparmio di Cesena da parte dello Schema Volontario, le banche rileveranno il contributo volontario, ai fini prudenziali, come un investimento indiretto e le perdite dell'investimento dello Schema Volontario sono sopportate dalle banche contribuenti. Gli strumenti di capitale nel settore finanziario, significativi e non significativi (questi ultimi per la parte che eccede il 10% del CET1 del partecipante) sono soggetti a deduzione dai fondi propri. Negli altri casi sono soggetti al regime di ponderazione per il calcolo del requisito per il rischio di credito.

L'attività finanziaria a fronte dei contributi versati allo Schema Volontario non forma oggetto di rilevazione nella segnalazione "Assetti Partecipativi Enti".

# IVASS

Regolamento Ivass n. 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all'Ivass di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo IV-ter (Informativa e processo di controllo prudenziale), articoli 47-quater, , 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, 216-octies, 216-novies del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA in materia di Public Disclosure e Supervisory Reporting

Il suddetto Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, comma 1, lettera b punto 3, 216-octies e 216-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, che prevede che l'IVASS detti con regolamento disposizioni integrative in materia di contenuti della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (di seguito SFCR) e della relazione periodica all'IVASS (di seguito RSR).

Con il suddetto testo regolamentare in oggetto vengono recepite, quindi, le linee guida EIOPA che disciplinano diversi aspetti delle informazioni da fornire alle Autorità di vigilanza e al pubblico.

Nel testo vengono anche recepite alcune linee guida dell'European Insurance and Occupational Pensions Authority (anche "EIOPA") in materia di metodi per la determinazione delle quote di mercato per gli esoneri dagli obblighi di reporting quantitativo trimestrale.

Il Regolamento: i) riprende le indicazioni che, nella fase preparatoria, erano state fornite sull'argomento, ii) conferisce organicità al complesso delle disposizioni inerenti la materia del reporting e iii), nel contempo, allinea la terminologia a quella imposta dal nuovo regime Solvency II.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, sono chiamate non solo a predisporre adeguati presidi organizzativi, ma anche ad adempiere specifici obblighi di natura informativa, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies del Codice e di garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.

Per quanto riguarda l'informativa al pubblico, è previsto l'obbligo a carico delle imprese di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report* – o anche SFCR) - i cui contenuti specifici sono previsti dalla normativa primaria e dalle relative misure di attuazione – nella quale forniscono dettagliate informazioni su aspetti essenziali della propria attività (descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa, sistema di governance, profilo di rischio, valutazione - a fini di solvibilità - di attività e passività e gestione del capitale).

Al fine di consentire all'Autorità di vigilanza l'esercizio delle proprie funzioni, è previsto poi l'obbligo in capo alle imprese di fornire periodicamente una relazione all'IVASS (*Regular Supervisory Report* – o anche RSR) che, riportando informazioni più ampie di quelle destinate al pubblico, costituisce uno strumento di supporto per la valutazione della loro solvibilità globale.

Completa il quadro normativo europeo l'obbligo di comunicare tempestivamente alle autorità di vigilanza eventi che possano ragionevolmente comportare o abbiano già comportato

cambiamenti sostanziali dell'attività e dei risultati, del sistema di governance, del profilo di rischio nonché della condizione finanziaria e di solvibilità dell'impresa o del gruppo.

Di seguito si riporta una sintesi delle previsioni del Regolamento che si compone di 42 articoli.

**Il Capo I - Disposizioni di carattere generale** - contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), che, oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche l'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice e le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Le disposizioni del Regolamento si applicano all'ultima controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora l'IVASS abbia deciso di esercitare la propria vigilanza su detto gruppo. Le norme che disciplinano i contenuti delle relazioni in argomento si applicano, ove non espressamente escluso, sia alla reportistica individuale che a quella di gruppo.

**Il Capo II – Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria: politica e contenuti** – si compone di due Sezioni - dedicate rispettivamente alla politica scritta sulla relazione sulla solvibilità (art. 5) e alla condizione finanziaria e ai contenuti di quest'ultima (artt. 6-16). L'articolo 5 (Politica sull'informativa al pubblico) della Sezione I stabilisce i contenuti minimali della politica scritta per l'informativa al pubblico e, in linea con l'articolo 30 del Codice, prevede la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'impresa.

Il SFCR segue la struttura riportata nell'allegato XX agli Atti delegati.

Con la prima disposizione (art. 6 - Adempimenti previsti per particolari soggetti) della Sezione II è stato introdotto un articolo, non riveniente dalle linee guida, che chiarisce gli obblighi informativi in capo ad alcuni soggetti tenuti al calcolo di solvibilità di gruppo per particolari tipi di gruppi. Si tratta delle imprese meramente partecipanti (non controllanti) e delle imprese italiane controllate da una holding estera. In entrambi i casi l'obbligo di informativa integrativa è semplificato (limitato alle informazioni pertinenti alla solvibilità di gruppo nell'ambito del reporting individuale dell'impresa) e prevede la possibilità di una tempistica più ampia per l'adempimento di tale obbligo, in linea con le tempistiche di gruppo (sei settimane in più rispetto a quella individuale).

In linea con il dettato delle linee guida EIOPA, le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, per le quali il framework europeo non prevede obblighi di pubblicazione della relazione SFCR, trasmettono quest'ultima al supervisore.

Gli articoli da 7 a 16 individuano, per ciascuna sezione della relazione, gli elementi informativi destinati al pubblico, in aggiunta a quelli già individuati dagli Atti delegati nel rispetto del principio del carattere sostanziale di cui all'articolo 291 degli Atti delegati. In particolare: l'articolo 7 introduce disposizioni che completano il set informativo sull'attività svolta e i relativi risultati; l'articolo 8 integra le informazioni a disposizione del mercato sul sistema di governance; l'articolo 9 introduce la richiesta nel SFCR di ulteriori informazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa e del gruppo; gli articoli 10-13 arricchiscono il set informativo sulla valutazione di attività e passività a fini di solvibilità; gli articoli 14-16 prevedono maggiori elementi informativi in merito alla gestione del capitale.

**Il Capo III - Informativa periodica all'IVASS: politica, contenuti, limitazioni ed esoneri** - si articola in quattro sezioni, dedicate: alla Politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS (art. 17); ai Contenuti della relazione periodica all'IVASS (artt. 18-26); alle Informazioni integrative (art. 27); alle Limitazioni ed esoneri (artt. 28-31).

Nella Sezione I, l'art. 17 (Politica sulle informazioni da fornire all'IVASS) stabilisce i contenuti minimali della politica sulle informazioni da fornire all'IVASS e, in linea con l'articolo 30 del

Codice, prevede anche in tale caso la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'impresa.

La Sezione II consta di 9 articoli (18-26). Con la prima disposizione della Sezione II (art. 18 - Adempimenti previsti per particolari soggetti) è stato introdotto un articolo, non riveniente dalle linee guida, che, ricorrendo ad un maggior livello di dettaglio, chiarisce gli adempimenti posti in capo ad alcuni soggetti tenuti al calcolo di solvibilità di gruppo per particolari tipi di gruppi, analogamente a quanto indicato nell'articolo 6 in tema di SFCR.

Gli altri articoli individuano gli elementi informativi da fornire all'IVASS, per alcune sezioni della relazione, in aggiunta a quelli previsti negli Atti delegati, nel rispetto del principio del carattere sostanziale di cui all'articolo 305 degli Atti delegati.

In particolare, l'articolo 19 introduce disposizioni che completano il set informativo sull'attività e i relativi risultati; l'articolo 20, al fine di razionalizzare la normativa secondaria in materia di reporting sui profili di governance, ha fatto proprie anche alcune disposizioni rivenienti dal vigente Regolamento n. 20/2008; gli articoli 21 e 22 introducono la richiesta di ulteriori informazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa e del gruppo: in particolare gli artt. 21 e 22 sono stati integrati in modo da includere tra le informazioni relative alle operazioni infragruppo anche la descrizione di limiti ed operatività di quelle con soggetti controllanti e relative controllate non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione; gli articoli 23, 24 e 25 arricchiscono il set informativo sulla valutazione di attività e passività a fini di solvibilità; infine l'articolo 26 mira a consentire all'IVASS di disporre di maggiori elementi informativi in merito alla gestione del capitale.

La Sezione III consta di un solo articolo (art. 27 - Integrazioni) con il quale si è inteso disciplinare la previsione di eventuali futuri flussi informativi all'IVASS a integrazione di quelli previsti dal framework di Solvency II e dal regolamento, ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Istituto, che si riserva di comunicarne, con tempistiche appropriate, contenuti, frequenza e modalità di trasmissione.

La Sezione IV si compone di quattro articoli (28-31) dedicati alle eccezioni che possono interessare le imprese e/o i gruppi con riguardo alla frequenza della reportistica quantitativa trimestrale ed alle limitazioni/esoneri dalla reportistica quantitativa analitica trasmesse all'IVASS.

**Il Capo IV - Informativa in caso di eventi predefiniti** - si compone di un unico articolo (art. 32) con il quale si chiede di informare l'IVASS ogni qualvolta si verificano eventi che abbiano comportato o possano comportare cambiamenti sostanziali dell'attività o dei risultati, del sistema di governance, del profilo di rischio nonché della solvibilità e della condizione finanziaria dell'impresa o del gruppo.

**Il Capo V - Procedure e processi per l'informativa al pubblico (cd. *public disclosure*) e per l'informativa di vigilanza** - consta di sette articoli (33-39).

Gli articoli 33 e 35 introducono nel Regolamento la previsione di procedure per l'esercizio dei poteri dell'Istituto di cui all'articolo 47-octies, commi 1 (esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione) e 3 (autorizzazione, in presenza di condizioni specificamente individuate, ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari).

L'articolo 34 vieta all'impresa di stipulare accordi che la vincolano alla segretezza o alla riservatezza delle informazioni che devono essere rese pubbliche nell'ambito del SFCR. Nel Capo V è contenuta una disposizione (art. 36), non derivante dal recepimento di una specifica linea guida che: a) indica i tempi entro cui l'ultima società controllante italiana comunica l'intenzione di trasmettere all'IVASS un unico SFCR- riportante sia le informazioni di gruppo sia quelle relative a ciascuna delle imprese controllate - e l'IVASS esprime eventuale parere contrario, b) chiarisce che l'esercizio della facoltà, una volta comunicato, si intende operativo e valido anche per il futuro fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa

(necessaria comunque in caso di variazione delle società incluse nella relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria), ferma restando una verifica annuale da parte di quest'ultima della permanenza dei relativi presupposti nonché la possibilità di diverse determinazioni dell'IVASS.

Sono altresì disciplinati il formato e i controlli per i modelli da utilizzare per l'informativa quantitativa (art. 37) e le condizioni e le modalità con le quali le imprese possono richiamare nel RSR altri documenti già trasmessi all'IVASS (art. 38).

All'articolo 39 si prevede che le informazioni all'IVASS, prima della loro trasmissione, siano approvate dall'organo amministrativo che, nel solo caso di reportistica quantitativa trimestrale, può delegare questo potere ad un membro dell'Alta Direzione, che riferisce tempestivamente all'organo amministrativo in merito ai dati quantitativi significativi contenuti nei modelli.

**Il Capo VI – Disposizioni transitorie e finali** (artt. 40-42) reca una specifica disposizione transitoria con riferimento alla tempistica (28 febbraio 2017) per l'eventuale intenzione da parte dell'ultima società controllante italiana di presentare un SFCR unico per il gruppo già con riferimento all'esercizio 2016 (art. 40) e altre due in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento (artt. 41 e 42). In particolare, l'articolo 42, comma 2, chiarisce che le procedure concernenti le comunicazioni di limitazioni o esoneri in materia di reportistica stabilite dagli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento sono applicabili per la prima volta con riferimento alla informativa relativa al primo trimestre dell'esercizio 2017; limitazioni o esoneri concernenti le informative relative all'esercizio 2016 restano inquadrati dalle previsioni specifiche contenute nella normativa primaria, sopra richiamate, e dalle norme generali che guidano l'azione amministrativa dell'Istituto.

[Regolamento Ivass n. 32 del 9 novembre 2016 recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III \(Esercizio dell'attività assicurativa\) capo I \(Disposizioni Generali\), Sezione II \(Sistema di governo societario\), articolo 30-ter, e al Titolo XV \(Vigilanza sul gruppo\), Capo III \(Strumenti di vigilanza sul gruppo\), articolo 215-ter del Codice delle Assicurazioni Private – modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità](#)

Il suddetto Regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 7, 30-ter e 215-ter del d.lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private, con i quali è previsto che l'IVASS detti con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, ivi inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA).

Il Regolamento: i) riprende le indicazioni che, nella fase preparatoria, erano state fornite sull'argomento con alcune lettere al mercato, ii) conferisce organicità al complesso delle disposizioni inerenti la materia dell'ORSA e iii), nel contempo, allinea la terminologia a quella imposta dal nuovo regime Solvency II.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate a valutare i rischi cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica, almeno con cadenza annuale, ovvero ogni volta che si presentano circostanze che potrebbero modificare il proprio profilo di rischio. L'ORSA valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità e la capacità dell'impresa di soddisfare, nel continuo, i requisiti obbligatori di capitale e i requisiti inerenti le riserve tecniche propri del nuovo regime di solvibilità (*Solvency II*), approfondendo altresì gli scostamenti, rispetto all'ORSA, delle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Le imprese devono pertanto definire processi adeguati e procedure commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione dei rischi che tiene conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

L'organo amministrativo dell'impresa fornisce un contributo attivo nel processo di valutazione dei rischi e della solvibilità, approvando la politica ad hoc definita, valutando l'adeguatezza di criteri e di metodologie utilizzate nelle valutazioni, con particolare riferimento ai rischi significativi e soprattutto integrando le risultanze delle valutazioni ORSA nell'elaborazione e revisione delle strategie d'impresa.

Le imprese sono chiamate a trasmettere all'IVASS, con frequenza almeno annuale, la relazione ORSA per il supervisore (ORSA supervisory report) in coerenza con l'articolo 373 degli Atti delegati e pertanto non oltre 2 settimane dalla conclusione della valutazione.

Si rileva che la revisione della disciplina in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità impatta su ulteriori regolamenti, tra cui il Regolamento n. 20/2008, con particolare riferimento alla disciplina del sistema di gestione dei rischi. Le modifiche al citato regolamento, volte ad assicurare una piena coerenza tra la disciplina specifica relativa all'ORSA e quella più generale diretta al sistema di governo aziendale, verranno elaborate nell'ambito del processo di revisione già in corso, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute in esito alla pubblica consultazione svolta per l'emanazione del presente testo regolamentare. Il presente Regolamento si applica anche alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo, in linea con l'ambito di applicazione del vigente Regolamento 20/2008.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento che si compone di 17 articoli e di 3 allegati.

Il **Titolo I - Disposizioni generali** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), che oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e l'ultima società controllante italiana.

Il **Titolo II - Principi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilità** dell'impresa è suddiviso in tre Capi.

- Il **Capo I – Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità**, reca le previsioni relative ai principi su cui si incardina la valutazione del rischio e della solvibilità (art. 4) e il ruolo dell'organo amministrativo nel processo di valutazione (art. 5). Sono altresì richiamati gli allegati 1 e 2 che rispettivamente declinano i contenuti minimali della politica sull'ORSA e delle evidenze inerenti a ciascuna ORSA.
- Il **Capo II – Elementi della valutazione del rischio e della solvibilità** contiene disposizioni riguardanti i diversi aspetti che la valutazione del rischio e della solvibilità deve affrontare, dagli elementi da considerare nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale (art. 6), dall'utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione dello stesso fabbisogno rispetto ai criteri generali definiti nel nuovo regime (art. 7), dagli elementi da considerare per l'osservanza nel continuo del rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori e in materia di riserve tecniche (art. 8) a quelli da considerare e rappresentare in merito agli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (art. 9), nonché, da ultimo, i requisiti specifici per la valutazione degli attivi delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo in ambito ORSA (art. 10).
- Il **Capo III – Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS** concerne i requisiti di trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità dell'impresa (c.d. relazione ORSA per il supervisore) (art. 11). Viene richiamato l'allegato 3 che elenca i contenuti minimali della relazione ORSA per il supervisore nelle quattro macro aree: profilo e strategia di rischio, governance del processo ORSA, informazioni di dettaglio inerenti alle valutazioni ORSA (metodi, criteri, tecniche e ipotesi utilizzati) e conclusioni delle analisi con relativo utilizzo dell'ORSA.

Il **Titolo III - Valutazione del rischio e della solvibilità del gruppo** è suddiviso in tre Capi, in analogia e con richiamo di quanto previsto per il Titolo II, del quale ricalca la struttura.

- Il **Capo I – Principi e ruolo della valutazione** reca le previsioni relative ai principi su cui si incardina la valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (art. 12).
- Il **Capo II – Elementi della valutazione di gruppo** contiene disposizioni riguardanti la valutazione, nello specifico, del fabbisogno di solvibilità globale e dei requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo (art. 13), nonché i requisiti specifici per la redazione del documento unico di valutazione interna dei rischi e della solvibilità che contenga una valutazione dei rischi e della solvibilità unica per il gruppo (art. 14).
- Il **Capo III – Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS** concerne i requisiti di trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo (art. 15).

Infine, il **Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali** reca rispettivamente le disposizioni transitorie (art. 16), in sede di prima applicazione, cioè con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, con indicazione delle specifiche proroghe e quelle in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento (art. 17).

Regolamento Ivass n. 31 del 9 novembre 2016 concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui agli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, e 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b) numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime solvency II (requisiti di 1° pilastro).

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; tali linee guida disciplinano gli approcci per la quantificazione dell'effetto di attenuazione del rischio nella valutazione dei rischi catastrofali nella Formula Standard sia a livello individuale che di gruppo, in funzione delle caratteristiche del programma di riassicurazione passiva dell'impresa.

Le Linee guida dispongono le modalità secondo cui considerare l'effetto della riassicurazione passiva, cioè gli approcci di calcolo per trasformare le perdite lorde, imputabili al verificarsi di eventi catastrofali, in perdite al netto dei recuperi attesi dal riassicuratore. Le perdite nette, opportunamente aggregate, determinano il requisito di capitale finale per il SCR relativo al rischio di catastrofe per l'assicurazione danni.

Le linee guida prevedono inoltre che le imprese integrino l'informativa periodica alle Autorità nazionali (narrative reporting) con un'informativa specifica sugli eventi considerati nel calcolo dei requisiti capitale per i rischi catastrofali della formula standard, nonché delle metodologie applicate per la stima dei recuperi riassicurativi; sono previsti anche obblighi di validazione e documentazione interna del processo seguito.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene le disposizioni relative alle fonti normative (articolo 1), alle definizioni (articolo 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3) e alla valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe nell'assicurazione danni della Formula Standard (articolo 4).

Il **Titolo II – Individuazione degli eventi catastrofali** dispone i criteri per l'individuazione di appropriati eventi catastrofali per la stima dei recuperi dalla riassicurazione. Sono indicati altresì i criteri per selezionare gli eventi specifici per ogni sottomodulo di rischio della formula standard che prevede il calcolo di una perdita catastrofale istantanea.

Il Titolo in esame si compone di sei articoli che disciplinano, rispettivamente, il livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofali (articolo 5), la specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi (articolo 6), l'individuazione degli eventi



catastrofali del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale per le regioni dello Spazio Economico Europeo (SEE) (articolo 7), l'indicazione del numero di eventi del SCRnICAT per le regioni esterne allo SEE (articolo 8), la selezione dell'evento catastrofe rilevante (articolo 9) e l'entità dei sinistri nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile (SCRliability) (articolo 10).

**Il Titolo III – Disaggregazione della perdita lorda** dispone le modalità con le quali imputare una perdita catastrofe lorda di un sottomodulo, calcolata secondo gli Atti delegati, alle componenti principali di calcolo del requisito patrimoniale (ad esempio alle "esposizione" territoriali nel caso di rischi di catastrofe naturale) ed in funzione della granularità del programma di riassicurazione esistente.

Il Titolo in questione si compone di sette articoli che disciplinano, rispettivamente, i metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti (articolo 11), la disaggregazione delle perdite lorde del SCRnICAT per le regioni dello SEE (articolo 12), la disaggregazione delle perdite lorde del SCRnICAT per le regioni esterne allo SEE (articolo 13), la disaggregazione della perdita lorda del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale per danni a beni (SCRnpproperty) in relazione a catastrofi naturali (articolo 14), la disaggregazione delle perdite lorde del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane (SCRmmCAT): rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile (articolo 15), la disaggregazione della perdita lorda del requisito patrimoniale per il rischio di credito e cauzione, nell'ambito del rischio di grave inadempimento (articolo 16), la disaggregazione della perdita lorda del requisito patrimoniale per il per il rischio di credito e cauzione, nell'ambito del rischio di recessione (articolo 17).

**Il Titolo IV – Applicazione della riassicurazione passiva** detta le condizioni per l'applicabilità delle diverse fattispecie di contratti di riassicurazione, in maniera tale che non si generino doppi conteggi nei recuperi riassicurativi e che le caratteristiche contrattuali meno comuni siano considerate in modo prudente.

Dispone, inoltre, come considerare i premi di reintegro e ulteriori flussi di classe in entrata e in uscita che si generano per effetto di specifiche contrattuali o in caso di ricostituzione di coperture riassicurative tra due eventi catastrofici consecutivi.

Ad esempio in presenza di riassicurazione proporzionale, e nello specifico di contratti di riassicurazione in quota, per eccedente e proporzionali facoltativi, l'impresa, per la corretta stima dei recuperi riassicurativi, è tenuta a ripartire in modo proporzionale la perdita lorda generata dagli eventi catastrofici tra i suddetti contratti di riassicurazione.

Il Titolo in esame si compone di undici articoli che disciplinano, rispettivamente, il trattamento delle tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal Regolamento (articolo 18), l'applicabilità delle coperture riassicurative passive (articolo 19), l'impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa (articolo 20), i premi di reintegro (articolo 21), l'ordine di applicazione delle coperture riassicurative (articolo 22), la riassicurazione proporzionale (articolo 23), la riassicurazione non proporzionale per rischio (articolo 24), la riassicurazione non proporzionale per evento (articolo 25), i contratti a carattere non indennitario e il rischio di base (articolo 26), il livello di applicazione dei contratti di riassicurazione (articolo 27) e il trattamento di coperture riassicurative condivise (articolo 28).

**Il Titolo V – Riaggregazione delle perdite nette** detta le modalità per riaggregare le componenti nette di perdita generate in applicazione del Capo IV, sulla base di meccanismi di aggregazione simili a quelli che rilevano per il calcolo della perdita catastrofe lorda; tale riaggregazione permette di calcolare la perdita sui fondi propri di base che determina, per ciascun sotto-modulo interessato, il corrispettivo requisito di capitale.

Il Titolo in questione si compone di 2 articoli che disciplinano, rispettivamente, la riaggregazione delle perdite nette per il calcolo di SCRnICAT (articolo 29) e il trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori (articolo 30).

**Il Titolo VI - Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad un gruppo** si compone di tre articoli che disciplinano, rispettivamente, il trattamento degli accordi di

riassicurazione interna ad un gruppo (articolo 31), la stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici cumulativi (articolo 32) e la stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici singoli (articolo 33).

Il **Titolo VII - Documentazione e convalida** dispone i requisiti di documentazione e di informativa che l'impresa è tenuta a fornire all'IVASS per giustificare nei dettagli le scelte metodologiche operate e gli approcci operativi utilizzati in applicazione del presente Titolo. Il Titolo in esame si compone di tre articoli che disciplinano, rispettivamente, documentazione e convalida degli eventi catastrofici (articolo 34), la documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde (articolo 35) e la documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette (articolo 36).

Il **Titolo VIII - Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio di responsabilità civile per il calcolo del SCR<sub>man-made</sub>** si compone di due articoli che disciplinano, rispettivamente, l'attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli Atti delegati (articolo 37,) e l'attribuzione e la scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile (articolo 38).

Il **Titolo IX - Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo** si compone di un solo articolo (art. 39) e detta le disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ed in materia di informazioni da rendere nella relazione all'Autorità di vigilanza di gruppo, richiamando quanto previsto a livello individuale degli articoli da 34 a 36 del Regolamento.

Il **Titolo X - Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (articolo 40).

Regolamento Ivass n. 30 del 26 ottobre 2016 concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al titolo XV (Vigilanza sul gruppo), Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Il Regolamento riguarda la materia della vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al Titolo XV, Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni (o anche "Codice"). Con il Regolamento:

- è stata data attuazione agli articoli 215-quater, comma 2 e 216, comma 3, del novellato Codice che rinviano alla normativa secondaria la disciplina di dettaglio in materia di operazioni infragruppo e concentrazioni di rischi;
- è stata aggiornata, alla logica Solvency II, la vigente disciplina in tema di operazioni infragruppo, contenuta nel Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 che è, pertanto, abrogato, riunendo in un unico compendio normativo anche le previsioni sulle concentrazioni di rischi;
- sono state recepite due linee guida EIOPA, riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo ed operazioni infragruppo.

In termini generali il Regolamento prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, le sedi secondarie in Italia di imprese assicurative di Stato Terzo e l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice:

- pongano in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi sulla solvibilità

del gruppo o delle imprese coinvolte o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese assicurative coinvolte;

- si dotino, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, che devono essere predisposti sia a livello individuale che di gruppo, ai fini del costante monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo;
- definiscano, in un'apposita politica, criteri e modalità per l'operatività infragruppo identificando quali fattispecie qualificare "significative", "molto significative" e "da segnalare in ogni circostanza", in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio ed in relazione alla tipologia di operazione o di controparte. Ai fini di tale individuazione, il Regolamento presume significative e molto significative le operazioni pari o superiori, rispettivamente, all'1% ed al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, facendo salva la possibilità per le imprese di identificare un criterio qualitativo o soglie differenti, adeguatamente motivate nella politica, tenuto conto del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza per i gruppi cross-border. In tal caso, è previsto l'invio preventivo all'IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno;
- l'ultima società controllante italiana comunichi all'IVASS le operazioni infragruppo significative (annualmente) e quelle molto significative e da segnalare in ogni circostanza (con la massima tempestività), utilizzando i modelli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450.

Per le concentrazioni di rischi si prevede, inoltre, che l'ultima società controllante italiana:

- assicuri che le concentrazioni dei rischi non producano gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice;
- si doti, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, di adeguati meccanismi di misurazione, monitoraggio e mitigazione delle concentrazioni dei rischi verso controparti esterne al gruppo;
- definisca, in un'apposita politica, criteri e modalità per la gestione della concentrazione dei rischi a livello di gruppo ed identifichi quali fattispecie qualificare "significative" e quali "da segnalare in ogni circostanza" in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio del gruppo. Ai fini di tale individuazione, il Regolamento presume significative le concentrazioni pari o superiori al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, facendo salva la possibilità per l'ultima società controllante italiana di identificare una soglia differente, adeguatamente motivata nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza per i gruppi cross-border. In tal caso, si prevede l'invio preventivo all'IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno;
- comunichi all'IVASS le concentrazioni dei rischi significative (annualmente) o quelle da segnalare in ogni circostanza (con la massima tempestività) utilizzando i modelli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450.

Di seguito si riporta una sintesi delle previsioni del Regolamento, che si compone di 28 articoli, suddivisi in IV Capi.

Il **Capo I** contiene disposizioni di carattere generale relative alle fonti normative (articolo 1), alle definizioni (articolo 2) ed all'ambito di applicazione (articolo 3).

Il **Capo II** contiene disposizioni in materia di operazioni infragruppo.

L'articolo 4 in materia di tipologie di operazioni infragruppo segue un metodo non esaustivo, rinviando all'elencazione contenuta nell'articolo 377 degli Atti delegati, fatta salva la possibilità per le imprese di identificare ulteriori tipologie caratterizzanti la rispettiva attività.

L'articolo 5 individua le controparti delle operazioni infragruppo: vi rientrano i soggetti componenti il gruppo ed, in continuità con quanto previsto dal Regolamento 25/2008, ulteriori entità ricomprese nella definizione di parti correlate di cui ai principi contabili, attesa l'indubbia rilevanza del rapporto che lega ad esse i soggetti vigilati e la potenziale pericolosità, per la tutela degli assicurati, delle operazioni con essi condotte.

La **Sezione II – Operatività dell’impresa e politica infragruppo** - contiene principi generali di secondo pilastro in tema di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed in materia della politica infragruppo.

L’articolo 6 detta i principi generali che governano l’operatività delle imprese destinatarie del Regolamento, raccomandando ad esse di non porre in essere operazioni infragruppo che contrastino con le esigenze di sana e prudente gestione o che possano produrre effetti negativi per la propria solvibilità o per quella del gruppo o arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Per tali finalità, le imprese hanno una piena e costante conoscenza delle controparti, di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettere all’IVASS su richiesta. Nell’elenco è data separata evidenza delle controparti “assicurative” che rientrano nell’articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle “finanziarie” e “non regolamentate” che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo.

L’articolo 7 richiede l’instaurazione di adeguate procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio, che devono essere attuati sia a livello individuale che di gruppo al fine del costante monitoraggio delle operazioni infragruppo. In tale ambito viene attribuita all’ultima società controllante italiana, anche non regolamentata, della responsabilità dell’instaurazione, nel gruppo, di idonee procedure finalizzate alla piena conoscenza e tracciabilità delle operazioni e dei flussi derivanti dalle imprese controllate/partecipate.

L’articolo 8 prevede che le imprese definiscano, tramite apposita delibera adottata dall’organo amministrativo, la propria politica infragruppo, che individui criteri e modalità dell’operatività infragruppo, le tipologie di operazioni che caratterizzano l’attività dell’impresa, le diverse categorie di controparti, i processi decisionali.

Nucleo fondamentale della politica è la tracciabilità di tutte le operazioni infragruppo poste in essere all’interno di un gruppo a prescindere dalla loro rilevanza o tipologia. Nella politica è data diversa trattazione delle operazioni effettuate con controparti “assicurative” (articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati) da quelle “finanziarie” e “non regolamentate” (nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo). Tale distinzione assume particolare rilievo nella fissazione dei limiti di operatività, che devono essere appropriati in relazione alle diverse controparti.

La politica deve, inoltre, individuare le operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza, distinzione introdotta dal regime Solvency II e recepita nel Codice (articolo 216), rilevante ai fini del possibile impatto sulla solvibilità o sulla liquidità del gruppo o di una delle imprese coinvolte nonché ai fini degli obblighi di comunicazione all’IVASS. L’individuazione in argomento comporta anche la definizione, da parte delle imprese, di appropriate soglie di significatività e limiti di operatività. La politica infragruppo è oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall’organo amministrativo e rivista almeno una volta l’anno.

La **Sezione III** riguarda l’identificazione delle operazioni infragruppo che spetta in primo luogo alle imprese sulla base di quanto previsto dall’articolo 377 degli Atti delegati. Ai fini di tale individuazione, l’impianto proposto intende fissare una presunzione relativa per le soglie di significatività, superabile da una differente valutazione dell’Organo Amministrativo adeguatamente motivata.

Gli articoli 9 e 10 presumono, quindi, significative e molto significative quelle operazioni superiori, rispettivamente, all’1% e al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, facendo salva la possibilità per le imprese di identificare un criterio qualitativo o soglie differenti, adeguatamente motivate nella politica, tenuto conto del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell’IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. In tal caso, si prevede l’invio preventivo all’IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno. L’articolo 11 detta ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione delle soglie, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva del superamento delle soglie in presenza di operazioni collegate da unicità temporale, funzionale o programmatica. Si precisa, inoltre, per le ultime società controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista, il richiamo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, è da intendersi riferito al Requisito Patrimoniale di Solvibilità

nozionale di cui all'articolo 27 del Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

La **Sezione IV** disciplina gli obblighi di comunicazione all'IVASS, per la concreta attuazione dei quali si applicheranno specifiche istruzioni operative.

L'articolo 12 individua i soggetti tenuti agli obblighi in questione. Le comunicazioni all'IVASS sono effettuate unicamente dall'ultima società controllante italiana. In tal caso, la comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate, con le controparti di cui all'articolo 5, sia dall'ultima società controllante italiana sia dalle altre imprese di cui all'articolo 3 presenti nel gruppo.

Quando, invece, non sussiste un'ultima società controllante italiana (ad esempio nel caso in cui la controllante sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista), le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'impresa assicurativa.

La previsione, inoltre, disciplina il caso di esonero dall'obbligo di comunicazione quando l'ultima società controllante italiana sia a capo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ed in tale ambito soggetta ad equivalenti obblighi di comunicazione, ciò al fine di evitare la presentazione di informazioni analoghe previste da due normative diverse.

Infine, gli obblighi di comunicazione di cui al presente Regolamento non si applicano all'ultima controllante italiana di un sottogruppo nazionale (con ultima controllante europea), nel caso in cui l'IVASS abbia concesso l'esonero dalla vigilanza sulle operazioni infragruppo a livello di sottogruppo nazionale.

In entrambe le fattispecie di esonero, restano tuttavia fermi in capo alle imprese di cui all'articolo 3 gli adempimenti di cui al Capo II, Sezione I, II e III ed al Capo III, Sezione I, II e III del presente Regolamento.

L'articolo 13 disciplina la comunicazione delle operazioni significative, da attuarsi mediante l'invio all'IVASS, a cadenza annuale, dei modelli di cui agli articoli 20 e 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione, secondo i termini di cui agli articoli 312, comma 1, lett. c) e 373 degli Atti delegati.

L'articolo 14 disciplina la comunicazione delle operazioni molto significative, da attuarsi mediante l'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

L'articolo 15 si occupa delle operazioni da segnalare in ogni circostanza, intendendosi per tali quelle operazioni che, anche se di importo inferiore rispetto alle soglie di significatività, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato, o non rispettano i criteri o le procedure stabilite della politica. Anche tali operazioni sono comunicate mediante l'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente alla nota illustrativa. Tali comunicazioni saranno effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio riferito anche alle comunicazioni di cui all'articolo 14.

L'articolo 16 disciplina i poteri di intervento dell'IVASS nel caso in cui accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3, del Codice.

Il **Capo III** contiene disposizioni in materia di concentrazioni di rischio a livello di gruppo.

La **Sezione I** riguarda le disposizioni di carattere generale utili per l'identificazione delle tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo (articolo 17).

La **Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi** - contiene disposizioni rivolte all'ultima società controllante italiana relative:

- ai principi generali che rinviano all'articolo 215-quater comma 1 del Codice (articolo 18);
- alle procedure di controllo interno ed ai meccanismi di cui deve dotarsi il gruppo per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo sulle concentrazioni di rischio (articolo 19);

- alla previsione di un'apposita politica che definisca criteri e modalità per la gestione di tutte le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo ed identifichi limiti di operatività, soglie e tipologie di fattispecie da qualificare significative e da segnalare in ogni circostanza in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio del gruppo (articolo 20).

La **Sezione III** riguarda l'identificazione delle concentrazioni dei rischi significative. L'impianto proposto, similmente a quanto previsto per le operazioni infragruppo, intende fissare, in aggiunta alle valutazioni effettuate dall'ultima società controllante italiana nella propria politica, una soglia di significatività, con una presunzione relativa, superabile da motivata prova contraria.

L'articolo 21 considera significative quelle concentrazioni superiori al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, facendo salva la possibilità per l'ultima società controllante di identificare una soglia differente, adeguatamente motivata nella politica, tenuto conto del profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS. In tal caso, è previsto l'invio preventivo all'IVASS della bozza di politica e delle motivazioni e documentazione di sostegno.

L'articolo 22 detta ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione della significatività, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva del superamento delle soglie in presenza di esposizioni interconnesse tra loro (per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute).

La **Sezione IV** disciplina gli obblighi di comunicazione all'IVASS.

L'articolo 23 individua i soggetti tenuti alla comunicazione e disciplina il caso di esonero dall'obbligo di comunicazione nell'ambito del conglomerato finanziario. Vale, anche per tale ambito, quanto già precisato all'articolo 12 in merito all'esonero della comunicazione relativa al sottogruppo nazionale con ultima controllante europea.

L'articolo 24 prevede che la comunicazione delle concentrazioni significative sia effettuata mediante l'invio, a cadenza annuale, dei modelli di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui all'articolo 373 degli Atti delegati.

L'articolo 25 disciplina l'obbligo di comunicazione delle concentrazioni da segnalare in ogni circostanza a mezzo dell'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente alla nota illustrativa. Tali comunicazioni saranno effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio

L'articolo 26 riguarda i poteri di intervento nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle concentrazioni di rischio soggette a comunicazione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quater, comma 1, del Codice.

Il **Capo IV** contiene disposizioni finali in tema di abrogazioni (articolo 27) ed entrata in vigore (articolo 28).

[Provvedimento n. 55 del 27 dicembre 2016 - Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del Provvedimento Ivass n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal Provvedimento Ivass n. 43 del 4 marzo 2016](#)

Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014. La fissazione, per la generazione 2017, dei suddetti limiti vengono individuati sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata.

[Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016 - Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 22/2008, Regolamento ISVAP n. 7/2007 e Provvedimento IVASS n. 3/2013 in materia di bilancio local gaap e IAS/IFRS](#)

Il citato provvedimento (comprensivo di allegati) contiene le modifiche al Regolamento ISVAP n. 22/2008 ed al Regolamento ISVAP n. 7/2007, unitamente alle ulteriori modifiche in materia

contabile riguardanti le riserve tecniche (lavoro diretto ed indiretto) e gli investimenti, che si rendono necessarie a seguito dell'aggiornamento del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "CAP" o "Codice") per il recepimento della Direttiva Solvency II.

Come noto, il nuovo regime regolamentare Solvency II contiene specifici principi valutativi delle poste del bilancio assicurativo nonché un separato reporting di vigilanza e pubblico che si affianca al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e/o internazionali (IFRS). Pertanto il provvedimento include le modifiche alla normativa contabile che, ai sensi dell'articolo 90, comma 1 e dell'articolo 102, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, si sono rese necessarie.

Con riguardo alle modifiche ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del CAP, si fa presente che le attuali disposizioni in materia di valutazione e schemi di bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali (local gaap), oggi contenute in vari Regolamenti - in particolare il Regolamento 16/2008 (riserve tecniche danni), il Regolamento 21/2008 (riserve tecniche vita), il Regolamento 33/2010 (riserve tecniche per l'attività di riassicurazione, limitatamente alla Parte III, Titolo I) ed il Regolamento n. 36 (limitatamente agli articoli 14 e 15) - sono confluite nel Regolamento n. 22.

Il nuovo testo contiene altresì - ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del CAP - i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali ai fini del rilascio, da parte della società di revisione legale, del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.

Il nuovo testo del Regolamento n. 22/2008 codifica tutta la disciplina in materia contabile relativa al bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali che si applicherà a partire dal bilancio dell'esercizio 2016 nonché dalla relazione semestrale al 30 giugno 2017. Nel seguito si fornisce una breve descrizione delle più significative modifiche al Regolamento n. 22/2008:

- sono state introdotte le definizioni di "sufficienza delle riserve tecniche" (si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile) e di "corrette tecniche attuariali" (metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento);
- è stato aggiunto il comma 7 all'art. 4 del Regolamento n. 22 che prevede che nell'ambito della relazione sulla gestione l'impresa riporti anche le informazioni circa il rispetto dei requisiti patrimoniali di solvibilità, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli;
- l'informativa contenuta nella modulistica di vigilanza è stata ridenominata "informazioni aggiuntive" ed è stata ridotta per tener conto di semplificazioni rese possibili dalla disponibilità del nuovo set informativo legato al reporting Solvency II. In particolare, sono state mantenute le informazioni sull'andamento economico (non contemplate, in maniera completa, dal reporting Solvency II), alcune specificità nazionale (quali ad esempio i sinistri CARD) nonché alcune informazioni sulle riserve tecniche (nella sola modulistica annuale);
- la modalità di trasmissione all'Istituto del bilancio d'esercizio/relazione semestrale sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati, saranno forniti in un momento successivo;

- è prevista una notevole semplificazione dell’informativa relativa alla relazione semestrale, in considerazione del nuovo set informativo disponibile con il reporting Solvency II; a tale riguardo sono state mantenute le sole informazioni quali/quantitative sull’andamento economico ed è stato eliminato l’obbligo dell’attività di revisione limitata da parte del revisore legale;
- sono stati introdotti tre nuovi articoli (articolo 23-bis Riserve tecniche dei rami vita, articolo 23-ter Riserve tecniche dei rami danni, articolo 23-quater Riserve tecniche dell’attività riassicurativa) che ripropongono le disposizioni generali in materia di riserve tecniche (rispettivamente vita, danni e di riassicurazione) precedentemente contenuti negli artt. 32, comma 3, 36, 37 e 64 del CAP abrogati in occasione del recepimento di Solvency II e qui recuperati nella normativa secondaria;
- sono stati introdotti gli artt. 23-quinquies (Classificazione del portafoglio titoli) e articolo 23-sexies (Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole) rivenienti dal Regolamento n. 36 che riguardano la classificazione del portafoglio titoli e le operazioni su titoli assegnati al comparto durevole, nonché l’articolo 23-septies in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- sono state apportate alcune modifiche con riferimento alla revisione legale per renderla coerente alle nuove previsioni in materia previste dal CAP. In particolare, a seguito dell’abrogazione della figura dell’attuario revisore, al quale era precedentemente richiesto di esprimere un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche, il suddetto compito è stato attribuito al revisore legale/società di revisione. La modalità di espressione di tale giudizio è indicata nell’Allegato n. 13 del novellato Regolamento n. 22);
- il Regolamento è stato infine modificato per adeguare la normativa secondaria alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 173/97, in occasione del recepimento della direttiva Accounting (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139). Tali modifiche riguardano in particolare:
  - i. la modifica dello schema di stato patrimoniale in conseguenza dell’iscrizione delle azioni proprie in diretta riduzione del patrimonio netto mediante l’iscrizione di una riserva di segno negativo;
  - ii. l’eliminazione del prospetto, in calce allo stato patrimoniale, delle garanzie, impegni e conti d’ordine con l’esclusione di due voci (Voce “VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi” e voce “VII - Titoli depositati presso terzi”) che sono state riprese nell’allegato 17 alla nota integrativa,
  - iii. limitate modifiche alla nota integrativa ed al piano dei conti con riguardo all’ammortamento degli attivi immateriali ed all’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dai costi capitalizzabili;
- le disposizioni sulle riserve tecniche vita, in precedenza contenute nel Regolamento n. 21/2008, sono state riportate nell’allegato n. 14 al nuovo testo del Regolamento n. 22. In particolare si segnala che, a seguito dell’abrogazione della figura dell’attuario incaricato, il compito di redigere la relazione tecnica al bilancio e la relazione sul rendimento prevedibile è stato attribuito alla funzione attuariale; la relazione non viene più inviata regolarmente all’Istituto, restando disponibile su richiesta dell’IVASS. Inoltre, è stato mantenuto l’obbligo di segnalazione dei fatti di rilievo: la funzione attuariale segnala tali fatti al consiglio di amministrazione ed all’organo di controllo che, ove ne ricorrano i presupposti, li comunica all’IVASS;
- le disposizioni sulle riserve tecniche danni, in precedenza contenute nel Regolamento n. 16/2008, sono state riprese nell’allegato n. 15 al nuovo Regolamento n. 22. Le principali



modifiche apportate sono analoghe a quelle relative alla riserve tecniche vita e riguardano in particolare gli adempimenti dell'attuario incaricato RC Auto che, a seguito dell'eliminazione di tale figura, sono stati attribuiti alla funzione attuariale;

- le disposizioni sulle riserve tecniche della riassicurazione, in precedenza contenute nel regolamento n. 33/2010, sono ora contenute nell'allegato n. 16 al Regolamento n. 22. In particolare, si segnala che il compito della verifiche della riserve tecniche (inclusa la riserva sinistri) nonché della redazione della relativa relazione è stato affidato alla funzione attuariale, analogamente alle modifiche apportate in relazione alle riserve del lavoro diretto.

Le scelte sottostanti alla revisione del Regolamento n. 22/2008 hanno comportato modifiche analoghe anche ad alcune disposizioni del Regolamento n. 7/2007, contenute nel presente Provvedimento e di seguito illustrate:

- sono state introdotte le definizioni di "sufficienza delle riserve tecniche" (si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile) e di "corrette tecniche attuariali" (metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento);
- è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 7 del Regolamento n. 7 che prevede che nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese forniscano, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, le informazioni circa il rispetto dei requisiti patrimoniali di solvibilità, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli;
- nella relazione semestrale IAS/IFRS e consolidata sono state mantenute le sole informazioni non contenute nel reporting Solvency II (ossia il conto economico ed il commento alla gestione) e l'obbligatorietà della approvazione da parte del consiglio di amministrazione, mentre non è più previsto l'obbligo revisione limitata da parte della società di revisione;
- nella modulistica di vigilanza sono mantenute l'Informativa sui premi e la Relazione sulle poste di bilancio consolidato mentre si eliminano gli altri moduli in quanto sostituiti dal reporting Solvency II;
- conseguentemente all'abrogazione della figura dell'attuario revisore ad opera del novellato CAP,
  - i. è stato eliminato l'obbligo di formulare un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche individuali oggetto di copertura in quanto non devono più essere coperte le riserve rivenienti dal bilancio civilistico;
  - ii. l'obbligo di formulare il giudizio di adeguata e corretta determinazione delle riserve tecniche del bilancio IAS/IFRS in conformità al nuovo dettato dell'articolo 102, comma 2 del CAP i) è stato integrato con la previsione di un giudizio di sufficienza, attribuito al revisore legale;
- il giudizio sul metodo adottato nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami 10 e 12, coerentemente con l'abrogazione della figura dell'attuario incaricato, è stato attribuito alla funzione attuariale; è stato, altresì, previsto (art. 17, comma 4) che nei casi in cui la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione sulla sufficienza delle riserve tecniche o riscontri violazioni delle norme, ne dia segnalazione al

consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, che ne informa tempestivamente l'IVASS;

- la modalità di trasmissione all'Istituto del bilancio/relazione semestrale (individuale e consolidato) sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati, saranno forniti in un momento successivo.

**Provvedimento n. 51 del 18 novembre 2016 - Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

Il presente Provvedimento determina, ai fini del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2017, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 3,66% dei predetti premi.

**Chiarimenti applicativi sui regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 7 del 13 luglio 2007**

E' stato pubblicato il 31 gennaio 2017 sul sito dell'IVASS i Chiarimenti applicativi sopra citati che forniscono indicazioni con riferimento alle attività che il revisore è chiamato a svolgere per acquisire appropriati elementi probativi ai fini del rilascio del proprio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche di cui all'art. 102, comma 2, Codice Assicurazioni Private.

In particolare vengono declinate alcune attività che il revisore, anche con il supporto del proprio esperto attuariale, deve svolgere sui portafogli assicurativi presi a riferimento e sui dati di base:

- svolgimento di analisi comparative delle riserve tecniche attraverso il ricalcolo di opportuni indici osservati in serie storica e la loro correlazione con altri indici significativi di bilancio;
- verifica, anche attraverso lo svolgimento di valutazioni statistico-attuariali e tenuto conto di quanto indicato agli Allegati 14, 15 e 16, del rispetto dei seguenti principi, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:
  - i. impiego di adeguate basi tecniche;
  - ii. impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
  - iii. impiego di adeguate metodologie di calcolo;
- discussione con l'esperto al fine di valutare l'adeguatezza del suo lavoro e quindi, comprendere la pertinenza e ragionevolezza delle verifiche da lui svolte e delle sue conclusioni anche in merito, nelle specifiche circostanze, all'applicazione di metodi ed assunzioni significativi avuto riguardo alle corrette tecniche attuariali definite dal Regolamento;
- raccordo dei risultati ottenuti sui singoli rami con il giudizio finale espresso sulle riserve tecniche nel loro complesso, anche mediante l'indicazione di eventuali compensazioni considerate.

**Lettera al mercato del 7 dicembre 2016 – Solvency II – attività di revisione ai sensi dell'art. 47-septies, comma 7, del Codice delle Assicurazioni richieste sull'informativa pubblica - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (c.d. "SFCR") per l'esercizio 2016**

L'innovativo regime di solvibilità introdotto nel quadro normativo italiano con il D.Lgs. 74/2015, recante attuazione della Direttiva *Solvency II*, si incardina sui concetti di vigilanza prudenziale e di trasparenza al mercato.

Nello specifico la Direttiva *Solvency II* si impernia sui seguenti tre pilastri: i) quantificazione prospettica dei rischi e del capitale; ii) rafforzamento della governance interna, in particolare tramite il risk management e l'introduzione della funzione attuariale; iii) stringenti requisiti di comunicazione al pubblico e alle Autorità di Vigilanza.

In quest'ambito l'art. 47-septies, comma 1, e l'articolo 216-novies, comma 1, del Codice delle Assicurazioni stabiliscono l'obbligo di pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, rispettivamente con riferimento all'informativa individuale ed all'informativa a livello di gruppo, con cadenza annuale a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. In particolare l'art. 47-septies, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, stabilisce che l'IVASS determini, con regolamento, gli elementi della suddetta relazione che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.

Nelle more dell'emanazione del citato regolamento, l'IVASS con la presente lettera al mercato ha richiesto alle imprese ed ai gruppi, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016:

- i) il giudizio del revisore sullo stato patrimoniale e sui fondi propri, relativamente al reporting individuale e di gruppo (paragrafo 9 della citata lettera al mercato); tale giudizio non si estende alle voci del margine per il rischio in quanto derivate direttamente dal requisito di solvibilità (o "SCR"), relativamente al quale l'Istituto di Vigilanza avrebbe previsto lo svolgimento di verifiche interne (o da parte di un esperto esterno) riguardanti informazioni e processi alla base della quantificazione dei requisiti patrimoniali. Come specificato al paragrafo 10 della lettera al mercato, IVASS si attende che l'attività del revisore esterno relativa all'esercizio 2016 abbia ad oggetto (sia per il reporting individuale che di gruppo):
  - a. lo Stato Patrimoniale a valori correnti (mod. S.02.01.02, ad esclusione delle righe che ospitano i valori del Risk Margin) e la relativa informativa della sezione D della SFCR;
  - b. i Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali richiesti (mod. S.23.01.01 a livello individuale e S.23.01.22 a livello di gruppo) e della relativa informativa della sezione E.1 del SFCR.

Sugli elementi di cui alla lettera a. e b. del paragrafo 10, l'IVASS si attende che il revisore esterno svolga una revisione secondo gli standard professionali di riferimento, esprimendo un giudizio di conformità rispetto alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore, contenuto nell'ambito di una specifica relazione di revisione pubblicata a corredo della relazione SFCR. Qualora l'impresa faccia ricorso a un revisore esterno diverso da quello incaricato della revisione legale sul bilancio d'esercizio o sull'eventuale bilancio consolidato, esso dovrà essere indipendente e in possesso di competenze professionali pertinenti e adeguate;

- ii) specifiche procedure di verifica sul Requisito patrimoniale minimo (mod. S.28.01.01 o S.28.02.01 a livello individuale, con relativa informativa della sezione E.2 del SFCR) e sul Requisito patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo la standard formula (mod. S.25.01.21 a livello individuale e S.25.01.22 a livello di gruppo, con relativa informativa della sezione E.2 del SFCR); tali procedure potranno essere svolte attraverso la funzione di revisione interna (e, ove applicabile, la funzione di revisione interna di gruppo) o attraverso il ricorso a un esperto esterno (come definito al paragrafo 13 della lettera al mercato). Il medesimo paragrafo 13 declina, altresì, il contenuto minimo delle verifiche da svolgere:
  - a. Attività di *Data quality*, consistente 1) nella riconduzione delle informazioni contenute nel SFCR - sezione "E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito

patrimoniale minimo” - con i modelli S.25.01.21 (SCR solo), S25.01.22 (SCR gruppo) S.28.01.01 e S.28.02.01 (MCR); 2) nelle verifiche, su base campionaria, dei dati inclusi nel modello S.28.01.01 (Requisito patrimoniale minimo solo attività di assicurazione e riassicurazione vita o solo attività di assicurazione e riassicurazione non vita) e modello S.28.02.01 (Requisito patrimoniale minimo sia attività vita che non vita) con le evidenze gestionali e/o contabili interne alla Società; 3) nelle verifiche, su base campionaria, della corrispondenza delle evidenze gestionali e/o contabili interne all’impresa o al gruppo con i dati utilizzati come input di ciascun modulo di rischio del Requisito patrimoniale di solvibilità, individuale e di gruppo (la verifica dovrà essere estesa anche ai dati utilizzati come input per il calcolo degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite);

- b. Controllo dei processi gestionali e delle procedure organizzative al fine di verificare che siano idonei ad assicurare una corretta quantificazione dei requisiti MCR e SCR.

Le verifiche di cui ai punti a. e b. saranno operate nel corso del 2017, nell’ambito di tempistiche che consentano di produrre i primi benefici già dalla pubblicazione del SFCR relativo all’esercizio 2016; per gli aspetti tecnici, la funzione di revisione interna si potrà avvalere delle competenze specialistiche presenti nell’ambito dell’impresa, prendendo i necessari accorgimenti al fine di assicurare il rispetto dei presidi di indipendenza nei confronti di soggetti/funzioni che hanno concorso alla produzione o al controllo del dato. L’attività condotta dovrà risultare da uno specifico report.

L’Istituto si attende che le imprese attivino da subito gli adempimenti necessari per assicurare la conformità alle indicazioni contenute nella presente lettera con riferimento all’informativa riferita all’esercizio 2016. L’eventuale mancata adesione, anche parziale, dell’impresa alle indicazioni della presente lettera, di cui si darà tempestiva comunicazione all’Istituto, comporterà l’adozione delle opportune azioni di vigilanza.

# Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Costante Beltracchi, Elena Cutrupi, Annamaria Foti, Cristina Leone, Alessia Maggi, Antonio Marcona** e rivisto da **Franco Riccomagno**.

**Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005**

**Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano**

**Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto**

**Proprietà: Deloitte Italy Spa**